

DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE
Servizio Igiene Pubblica

Guida didattica ad uso dei
venditori di prodotti fitosanitari

Aprile 2003

INDICE

CAPITOLO 1: PRODOTTI FITOSANITARI: CENNI DI LEGISLAZIONE

- ❖ Le norme fondamentali
 - La Direttiva n° 91/414/CEE
 - Il Decreto Legislativo n° 194/95 e la circolare ministeriale n° 17/95
 - Il Decreto Presidente della Repubblica n° 290/01
- ❖ L'etichetta dei prodotti fitosanitari: l'art. 16 del D.Lgs. n° 194/95

CAPITOLO 2: DEPOSITO E VENDITA DEI PRODOTTI FITOSANITARI

- ❖ Definizione di deposito
- ❖ Gli adempimenti preliminari
 - La costruzione del deposito
 - La richiesta: valutazioni del Comune, dell'Azienda ULSS, dei VV.F.
 - Le verifiche successive: valutazioni dei VV.F, del Comune, dell'Azienda ULSS
 - L'autorizzazione Sanitaria dei locali
 - L'abilitazione alla vendita
- ❖ L'attività di vendita dei prodotti fitosanitari:
 - La vendita dei prodotti fitosanitari Molto Tossici, Tossici, Nocivi
 - Il Registro/schedario di carico-scarico
 - Il patentino (l' Autorizzazione all'Acquisto)
 - I Bollettari (o modello) di Vendita
 - Le ordinazioni scritte
 - Le dichiarazioni di vendita dei prodotti fitosanitari
 - La scheda informativa di sicurezza dei prodotti
 - I divieti di utilizzo
 - la commercializzazione di prodotti fitosanitari revocati
 - I divieti in ambiti territoriali specifici
 - I prodotti per Piante Ornamentali e Presidi Medico Chirurgici: vendita e gestione
 - Definizione e normativa
 - La commercializzazione
 - Conservazione e vendita
- ❖ Il trasporto, i veicoli e "la normativa ADR"
 - Definizione di merce pericolosa
 - Classificazione delle sostanze
 - Esenzioni dall'ADR
 - Il veicolo di trasporto
 - Il conducente
 - Carico delle merci
 - Soste
 - Emergenze

CAPITOLO 3: USO DI PRODOTTI FITOSANITARI

- ❖ Uso dei prodotti fitosanitari da parte del rivenditore
- ❖ Il Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari

CAPITOLO 4: LO SMALTIMENTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

- ❖ Lo smaltimento delle giacenze di prodotti fitosanitari revocati
- ❖ La messa in sicurezza dei contenitori di prodotti fitosanitari: la DGR n° 1261/99
 - Le operazioni presso l'azienda
 - La gestione dei centri di raccolta

CAPITOLO 5: LEGISLAZIONE

- ❖ Le sanzioni

CAPITOLO 6: IL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

- ❖ Il Bollettino Fitopatologico

CAPITOLO 7: GLOSSARIO

APPENDICE: *il questionario per la valutazione dei rivenditori*

CAPITOLO 1 – I PRODOTTI FITOSANITARI: CENNI DI LEGISLAZIONE

Quando si prende in mano una confezione di prodotto fitosanitario la prima cosa che balza agli occhi è l'etichetta. L'etichetta è la sintesi del lungo percorso che il prodotto fitosanitario ha dovuto affrontare per essere autorizzato o revisionato. La normativa fissa rigorosamente tutti i passaggi a cui la sostanza attiva prima ed il formulato commerciale poi, devono sottostare per essere commercializzati.

I protocolli operativi vengono continuamente aggiornati sulla base del progresso tecnico e scientifico.

Il fine di un così meticoloso e tortuoso percorso, cui deve sottostare il prodotto fitosanitario prima di poter essere commercializzato, è quello di garantire la sicurezza degli operatori, dei consumatori, la qualità dei prodotti agricoli e la salvaguardia dell'ambiente.

E' quindi necessario fornire una panoramica sulla normativa in materia di prodotti fitosanitari.

LE NORME FONDAMENTALI

Piccolo glossario:

Prodotto fitosanitario: termine che ha sostituito: antiparassitari, fitofarmaci, pesticidi, presidio fitosanitario.

Ai sensi del D.Lgs. n° 194/95 e del DPR n° 290/01 si intendono le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a:

1. Proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti
2. Favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti
3. Conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni
4. Eliminare le piante indesiderate
5. Eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

Coadiuvante: sostanza che migliora l'azione della sostanza attiva, favorendo la regolare distribuzione e persistenza del prodotto fitosanitario.

Intervallo di sicurezza: numero di giorni che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta o, per le derrate alimentari, tra l'ultimo trattamento ed il consumo. Viene definito anche come tempo di carenza. Il suo rispetto consente di rientrare entro i R.M.A.

Residuo massimo ammesso (RMA): quantità massima di sostanza attiva che può essere ritrovata nei prodotti alimentari posti in commercio e destinati all'alimentazione. Di fatto esprime la quantità massima di sostanza attiva che in fase di sperimentazione ha dimostrato di non arrecare danno alla salute.

D.Lgs.: Decreto Legislativo

DPR: Decreto Presidente della Repubblica

DGR: Decreto Giunta Regionale

Decreto di autorizzazione di prodotti fitosanitari: provvedimento emanato dal Ministero della Salute per autorizzare la commercializzazione di singoli prodotti.

La prima Legge italiana che ha previsto specifiche norme sull'uso dei prodotti fitosanitari è stata la L. n° 283/62 "Disciplina igienica della produzione delle sostanze alimentari e delle bevande". Al punto h) dell'articolo 5 si sono introdotti i concetti di "limite di tolleranza" (ora Residuo Massimo Ammesso) e di "intervallo minimo" (ora tempo di carenza o intervallo di sicurezza), mentre nell'articolo successivo si parla di "autorizzazione" per la produzione, commercio e vendita.

Questa legge fu applicata nel 1968 con il DPR n° 1255 che è stato recentemente abrogato dal nuovo DPR n° 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di Autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti".

Successivamente all'entrata in vigore di tale DPR, la Regione Veneto ha emanato una serie di provvedimenti della Giunta Regionale per meglio definire e precisare quanto previsto dal DPR n° 290/01:

n° DGR	Data emanazione	Titolo
622	23 marzo 2002	Individuazione del ruolo delle strutture regionali di riferimento
2225	09 agosto 2002	Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari
2417	13 settembre 2002	Attività formativa per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari
2431	13 settembre 2002	Corsi di formazione ed aggiornamento per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari
3988	30 dicembre 2002	Predisposizione "Guida per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari"
3992	30 dicembre 2002	Procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari
136	31 gennaio 2003	Progetto regionale FAS: "Fitosanitari-Ambiente-Salute"

Va tuttavia sottolineato che in materia di prodotti fitosanitari un'ampia normativa deriva dal recepimento di Direttive Comunitarie, emanate allo scopo di armonizzare le legislazioni degli stati membri. In tal senso il primo provvedimento approvato in Italia è stato il D.Lgs. n° 194/95 "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" in relazione alle procedure per la registrazione dei prodotti fitosanitari. Qualche mese dopo, per fornire i primi chiarimenti applicativi, è stata pubblicata la Circolare n° 17/95 "aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari: il D.Lgs. n° 194/95, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, e successive modifiche ed integrazioni".

L'ultima norma di questa breve panoramica è il Decreto Ministeriale 19 maggio 2000 "Limiti massimi di residui di sostanza attive di prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione (recepimento delle Direttive n° 97/41/CE, n° 1999/65/CE, n° 1999/71/CE)".

LA DIRETTIVA n° 91/414/CEE

In linea generale prevede:

- L'approvazione delle sostanze attive a livello comunitario e la loro iscrizione in un apposito elenco allegato I
- La documentazione tecnica da presentare per l'inserimento delle sostanze attive nell'allegato I
- L'individuazione dei laboratori, enti ed organizzazioni sperimentali che operano secondo i criteri stabiliti dalle "Buone Pratiche di Laboratorio"
- La registrazione dei prodotti per un massimo di 10 anni con successiva revisione
- La revisione di tutte le sostanze attive in commercio nell'Unione Europea alla data del 26 luglio 1993 (834 sostanze attive) entro 10 anni; tale termine è stato prorogato al 2005
I prodotti registrati successivamente al luglio 1993, devono soddisfare i requisiti previsti dalla direttiva e in caso positivo vengono iscritti nell'allegato I
- L'armonizzazione di etichette e confezioni dei prodotti fitosanitari
- La fissazione dei limiti massimi di residui legalmente ammessi da parte della Comunità
- L'autorizzazione dei prodotti sperimentali nella fase di ricerca e sviluppo

IL DECRETO LEGISLATIVO n° 194/95 e LA CIRCOLARE MINISTERIALE n° 17/95

Regolamentano:

- Immissione in commercio delle sostanze attive
- Autorizzazione, immissione in commercio, utilizzazione e controllo dei prodotti commerciali
- Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati

Non regolamentano:

- Gli imballaggi dei prodotti fitosanitari: rimangono in vigore le regole previste da DPR n° 223/88
- L'acquisto e l'utilizzo dei gas tossici: rimane in vigore il Regio Decreto n° 147/27

Di fondamentale importanza è la definizione di prodotto fitosanitario prevista dal D.Lgs. n° 194/95 che abolisce tutta una serie di vecchie definizioni (presidio fitosanitario, fitofarmaco, antiparassitario, pesticida, presidio medico chirurgico).

Sono "prodotti fitosanitari" quelle sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a:

- Proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti
- Favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti
- Conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni
- Eliminare le piante indesiderate
- Eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

Nella nuova definizione sono ricompresi anche:

- Coadiuvanti
- Bagnanti
- Adesivanti
- Emulsionanti
- Rame da solfato
- Zolfo grezzo

nonché:

- Prodotti a base di microrganismi
- Virus

In funzione della loro attività i prodotti fitosanitari sono classificati in:

- acaricidi
- battericidi
- diserbanti
- fungicidi o anticrittogamici
- fitoregolatori
- insetticidi
- molluschicidi
- nematocidi
- repellenti
- rodenticidi o talpicidi
- viricidi

mentre gli impieghi per cui può essere autorizzato un prodotto fitosanitario sono i seguenti:

- agricoltura
- orticoltura
- silvicoltura
- viticoltura
- colture protette (serre)
- aree di svago
- protezione delle piante da interni
- conservazione dei prodotti vegetali

L'applicazione del D.Lgs. n° 194/95 e della Circolare Ministeriale n° 17/95 comportano:

i seguenti adempimenti a carico del Ministero:

- Sistema di scambio tra stati e U.E.
- Istituzione della Farmacopea Ufficiale: di fatto un prontuario dei prodotti fitosanitari, monografie relative alla sostanza attiva, schede di valutazione della sostanza attiva e metodi analitici
- Fissazione dei limiti massimi dei residui: sono le quantità massime di sostanza attiva che viene tollerata nei prodotti alimentari posti in commercio e destinati all'alimentazione. Vengono stabiliti con direttive della Comunità recepite, in Italia, con Decreto del ministero della salute. I valori sono fissati, per ogni sostanza attiva e per ogni alimento (prodotti vegetali ortofrutticoli, cereali, prodotti di origine animale), sulla base delle risultanze sperimentali tenendo conto del concetto di "minimizzazione del rischio" per il consumatore. L'armonizzazione di tali valori è imperativa per gli stati membri al fine di perseguire l'obiettivo della libera circolazione delle merci.
- Informazioni alla U.E. per limiti massimi dei residui

ed altri obblighi per le Regioni:

- Esclusione di impieghi o limitazioni in via temporanea o per aree limitate
- Definizione di periodi particolari di trattamento in aree specifiche
- Regolamentazione dell'impiego dei diserbanti per uso non agricolo
- Regolamentazione dei trattamenti con mezzi aerei
- Controllo ufficiale del commercio dei prodotti fitosanitari
- Controllo ufficiale su impiego e destinazione secondo l'etichetta
- Sorveglianza sanitaria ed ambientale e valutazioni per la salute umana e territorio

IL DECRETO PRESIDENTE della REPUBBLICA n° 290/01

L'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero della Salute. I prodotti fitosanitari devono essere commercializzati dai distributori e dai rivenditori e conservati ed impiegati dagli utilizzatori nel rispetto delle indicazioni riportate nell'etichetta dei preparati stessi. L'utilizzazione inoltre avviene tenendo conto dei principi delle buone pratiche agricole o della lotta integrata.

Per i prodotti fitosanitari non autorizzati è vietata la produzione, il magazzinaggio, il trasporto e la vendita. L'autorizzazione da parte del Ministero della Salute ha validità sul territorio italiano o parte di esso.

I prodotti fitosanitari destinati ad essere utilizzati in altri stati membri ed etichettati conformemente alla normativa vigente nello stato di destinazione, NON possono essere utilizzati sul territorio nazionale anche se presentano le medesime sostanze attive autorizzate in Italia.

La sperimentazione, a scopo di ricerca, sviluppo di prodotti fitosanitari non autorizzati o per l'estensione di nuovi impieghi, deve essere autorizzata dal Ministero della Salute. Gli interessati, ottenuta l'autorizzazione, devono comunicare in tempo utile all'Azienda ULSS ed al Servizio Fitosanitario territorialmente competente, tutti i dati necessari per l'identificazione delle aree e dei periodi di esecuzione delle prove, unitamente a copia dell'autorizzazione ministeriale.

Per gli aspetti inerenti alla vendita al dettaglio previsti dal DPR n° 290/01 si rimanda ai capitoli successivi.

L'ETICHETTA DEI PRODOTTI FITOSANITARI: L'ARTICOLO 16 del D.Lgs. n° 194/95

Poiché la tutela della salute e la salvaguardia del territorio, richiedono un corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari è importante comprendere le informazioni riportate sull'etichetta. Per questi motivi è fondamentale leggerla attentamente.

Il compito di informazione svolto dai rivenditori è insostituibile soprattutto nelle zone in cui è sviluppato il part-time. Per molti coltivatori-hobbisti essi sono le uniche figure di riferimento che possono fornire loro i chiarimenti necessari per un uso corretto del prodotto fitosanitario.

Sull'etichetta si leggono le varie indicazioni previste dall'articolo 16 punto 1 del D.Lgs. n° 194/95 ad esempio nome prodotto, dati sulla ditta produttrice, n° registrazione ecc., ma anche informazioni di tipo:

- **Agronomico:** colture autorizzate, fasi vegetative, modalità d'azione, tempi di utilizzo, mezzi di distribuzione, tempi di carenza.
- **Sanitario:** prime misure di pronto soccorso, corretta detenzione ed uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
- **Ambientale:** corretto smaltimento, aree sensibili e vulnerabili, limitazioni di impiego ed organismi non bersaglio.

In particolare si riportano di seguito le indicazioni che è possibile leggere in etichetta:

1. Il nome commerciale del prodotto

2. Gli estremi della Ditta detentrica del marchio, dello stabilimento di produzione e del responsabile dell'imballaggio

3. Il numero e la data di registrazione presso il Ministero della Salute nonché il numero della partita o altra indicazione che ne permetta l'identificazione

4. Simbologia di pericolo, frasi di rischio, consigli di prudenza come riassunti nella seguente tabella:

CLASSIFICAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Molto Tossico (T+): teschio su ossa incrociate entro un quadrato con sfondo giallo arancio e scritta Molto Tossico (T+)• Tossico (T): teschio su ossa incrociate dentro un quadrato con sfondo giallo arancio e con la scritta Tossico (T)• Nocivo (Xn): croce di S.Andrea nera dentro un quadrato con sfondo giallo arancio e con la scritta Nocivo (Xn)• Irritante (Xi): croce di S.Andrea nera dentro un quadrato con sfondo giallo arancio e con la scritta Nocivo (Xi)• Attenzione Manipolare con Prudenza (MCP).
La CLASSIFICAZIONE dei prodotti fitosanitari che contengono la stessa sostanza attiva può variare a seconda della concentrazione od in funzione della frase di rischio.	
FRASI DI RISCHIO	Sono frasi che spiegano i rischi attribuiti alla sostanza. Possono essere indicate da una R seguita dal numero relativo a quella frase (da 1 a 65).
CONSIGLI DI PRUDENZA	Sono frasi che spiegano i comportamenti da adottare nell'uso, conservazione in caso di incidente ecc. Possono essere indicate da una S seguita dal numero relativo a quella frase (da 1 a 62).

5. La composizione chimica con la percentuale di ogni sostanza attiva e la quantità netta del prodotto fitosanitario come indicato nella tabella successiva:

COSTITUENTI	CARATTERISTICHE
SOSTANZA ATTIVA	Sostanza che svolge l'attività. Viene espressa in percentuale (%) o in grammi/litro.
COFORMULANTI	Sostanze, costituite da materiale inerte, che completano il prodotto fitosanitario
SOLVENTI	Sostanze in grado di sciogliere la sostanza attiva. Può essere l'acqua, ma nella maggior parte degli erbicidi sono solventi derivati dal petrolio – xilene, alcoli ecc. – che evaporano dopo l'applicazione. A volte i solventi sono più tossici degli stessi principi attivi.

COADIUVANTI	<ul style="list-style-type: none"> • Sostanze che favoriscono l'applicazione del prodotto fitosanitario chiamati anche tensioattivi o surfattanti. Si distinguono in: • Disperdenti: ritardano la sedimentazione delle particelle solide • Emulsionanti: evitano la separazione tra la parte oleosa e la parte liquida • Bagnanti: aumentano la bagnatura degli organi vegetali trattati • Adesivanti: aumentano l'adesività della soluzione • Antischiuma: limitano la formazione della schiuma
-------------	--

6. Le caratteristiche e le modalità di azione secondo quanto sotto riportato:

PRODOTTI FITOSANITARI	AZIONE	CARATTERISTICHE	ATTIVITA' *
Fungicidi	Preventiva	La sostanza attiva agisce prima che il fungo sia inserito nei tessuti vegetali	Contatto
	Curativa	La sostanza attiva agisce nei confronti del fungo che ha invaso il vegetale	Citotropica Translaminare Sistemica
	Eradicante	La sostanza attiva agisce tardivamente quando il fungo ha compiuto già un ciclo riproduttivo con emissione di spore	Sistemica
Insetticidi	Contatto	La sostanza attiva viene assorbita attraverso il tegumento	Contatto
	Ingestione	La sostanza attiva viene ingerita dall'insetto	Sistemica
	Asfissia	La sostanza attiva viene assunta attraverso l'apparato respiratorio	Inalazione
Acaricidi	Ovicidi	La sostanza attiva è attiva nei confronti delle uova	Contatto
	Neanicidi	La sostanza attiva è attiva sugli stadi giovanili	Ingestione
	Adulticidi	La sostanza attiva è attiva sull'acaro adulto	Ingestione
Nematocidi	Nematocida	La sostanza attiva è attiva contro i nemi	Contatto Sistemico
Fumiganti	Asfissia\contatto	Prodotti in grado di gassificare	Asfissia\contatto
Diserbanti	Contatto	Azione diretta sui tessuti	Assorbimento fogliare
	Antigerminello	Azione erbicida nel periodo che intercorre tra la fase di germinazione e la fase di plantula	Assorbimento radicale e vegetativo
	Sistemica	Azione all'interno delle piante infestanti, dopo che il prodotto è penetrato attraverso le foglie o le radici	Assorbimento radicale o fogliare

* L'attività del prodotto fitosanitario può essere classificata a seconda di come la sostanza attiva (s.a.) agisce:

- Contatto: non penetra nei vegetali e manifesta la sua azione solo sulle superfici interessate dall'intervento
- Citotropica: la penetrazione è più o meno superficiale e la s.a. non viene traslocata tramite il sistema linfatico
- Translaminare: penetrazione profonda tanto che la s.a. è in grado di raggiungere la lamina opposta rispetto a quella interessata dal trattamento
- Sistemica: la s.a. viene assorbita dai tessuti vegetali e trasferita nelle diverse parti della pianta tramite la circolazione linfatica ascendente e discendente
- Mesostemica: la s.a. viene assorbita dallo strato ceroso delle foglie, si ridistribuisce sulle superfici limitrofe e

quelle trattate mediante movimenti in fase di vapore e successiva rideposizione. Parzialmente penetra con movimento translaminare

- Locosistemica: la s.a. viene assorbita dai tessuti vegetali e trasferita solo localmente al punto di entrata
- Altre strobilurine: sostanze di origine naturale prodotte da un fungo

(Oudemansiella mucida) e riprodotte in laboratorio. Il prodotto in parte rimane sulle superfici delle foglie ed in parte viene assorbito e distribuito sulla vegetazione. In presenza di bagnatura il deposito sulle foglie continua a venire assorbito.

7. La compatibilità (miscibilità) con altri prodotti fitosanitari

8. La fitotossicità

9. Il tipo di formulazione (vedi tabella sottostante)

FORMULAZIONE	SIGLA	CARATTERISTICHE
Granulari	Gr	Formulazione pronta all'impiego
Polveri solubili	PS o SP	La sostanza attiva è solubile in acqua
Polveri bagnabili	Pb o WP	Ottenute per frantumazione o micronizzazione della sostanza attiva si disperdono nell'acqua ma sono insolubili
Granuli solubili	GSO	La sostanza attiva è solubile in acqua
Granuli idrodispersibili	Gri o DF	Simili alle polveri bagnabili, presentano un basso indice di polverosità (particolarmente diffusi in sacchetti idrosolubili)
Liquido solubile	LS	La sostanza attiva è solubile in acqua è viene applicata dopo diluizione
Liquido emulsionabile	EC	La sostanza attiva è insolubile in acqua, ma solubile in solventi organici: facilità di ottenimento e mantenimento della sospensione
Emulsione acquosa	Ea	Formulazione simile alla precedente solo che la sostanza attiva è contenuta in goccioline acquose
Sospensione concentrata	SC	Formulazione a metà tra il liquido emulsionabile e la polvere bagnabile
Microincapsulata	CS	La sostanza attiva è avvolta da una membrana che la rilascia gradualmente (alalclor)

10. Le indicazioni e le modalità di impiego: istruzioni per l'uso, dosi da impiegare, colture e parassiti su cui è consentita l'applicazione

11. Il tempo di carenza sulle colture registrate

12. Gli eventuali effetti secondari su insetti ed acari utili, su animali domestici, pesci, animali selvatici

13. Le norme precauzionali da seguire nella conservazione del prodotto fitosanitario, nella preparazione delle miscele, loro distribuzione e smaltimento dei contenitori vuoti

14. Le informazioni per il medico e le indicazioni farmacologiche nella cura delle intossicazioni

15. La dicitura "prima dell'uso leggere le istruzioni sul foglio illustrativo" qualora sia allegato un foglio illustrativo

16. La data di scadenza in normali condizioni di conservazione

17. Istruzioni per l'eliminazione, in condizioni di sicurezza, del prodotto e del suo imballaggio

per un approfondimento:

- ✓ articolo 16 punto 1 del D.Lgs. n° 194/95
- ✓ fotocopie etichette
- ✓ articolo 22 ed allegati II, III, VI D.Lgs. n° 194/95, relativi al processo che porta alla registrazione dei prodotti fitosanitari;
- ✓ DPR n° 223/88 etichettatura ed imballaggio
- ✓ DPR n° 141 del 22/02/1988 (modifiche del DPR n° 555/87) frasi di rischio e simboli

INSERIRE COPIA ETICHETTA e SIMBOLI

CAPITOLO 2 – DEPOSITO E VENDITA DEI PRODOTTI FITOSANITARI

DEFINIZIONE DI DEPOSITO

Ai sensi dell'articolo 21 del DPR n° 290/01, per **deposito** deve intendersi "...un locale destinato al commercio e vendita di prodotti fitosanitari...". Lo stesso articolo, al comma 5°, precisa che "...con il termine "**locale**" s'intende anche un **gruppo di locali**, tra loro comunicanti, destinati al commercio, alla vendita, al deposito...".

Il testo continua precisando il **divieto** che tali locali "... NON siano destinati al deposito e vendita di prodotti alimentari...".

GLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI

LA COSTRUZIONE DEL DEPOSITO

Piccolo glossario:

T+: sigla che indica i prodotti Molto Tossici

T: sigla che indica i prodotti Tossici

Xn: sigla che indica i prodotti Nocivi

P.R.G.: Piano Regolatore Generale

A.U.L.S.S.: Azienda Unità Locale Socio Sanitaria.

CPI: certificato prevenzione incendi

V.V.E.: vigili del fuoco.

LA RICHIESTA : VALUTAZIONI del COMUNE, dell'Azienda ULSS, dei VV.F.

La richiesta di nuova costruzione o di trasformazione di ambienti esistenti in deposito di prodotti fitosanitari, dev'essere valutata da Enti diversi a seconda della natura e delle quantità delle merci che si prevede di commercializzare.

a) Valutazioni del COMUNE

- **Urbanistiche**: ubicazione del deposito rispetto a quanto previsto dal PRG
- **Edilizie**: conformità della costruzione al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche di Attuazione

b) Valutazioni dell'Azienda ULSS

- conformità dei locali a quanto previsto dalla circolare Ministeriale n° 15/93 del 30/04/1993 in relazione agli aspetti igienico sanitari e di sicurezza degli ambienti di lavoro.

In tal senso **alcune caratteristiche dei locali che vengono verificate durante la valutazione del progetto**:

Le altezze dei locali devono essere di almeno 3 metri.

L'aerazione deve essere ottenuta mediante finestrate che garantiscano un sufficiente ricambio d'aria; se ciò non è possibile si dovrà ricorrere alla ventilazione forzata che garantisca almeno 4/6 ricambi d'aria all'ora con tali impianti in funzione durante tutto l'orario di apertura.

Le pareti e le pavimentazioni devono essere prive di fessurazioni e lisce; le prime tinteggiate con pitture idrorepellenti, le seconde trattate con prodotti resistenti alle sostanze chimiche.

Al fine di evitare fuoriuscite di liquidi all'aperto o nella rete fognaria è necessario predisporre delle soglie di contenimento; in alternativa i pavimenti possono essere conformati come "bacini di contenimento" oppure con pendenza verso un punto di raccolta di adeguata capacità.

Locali interrati o seminterrati non possono essere adibiti a deposito e vendita.

Vendita di prodotti T+, T, Xn dovrà essere predisposto, anche mediante tramezzi di robusta rete, un apposito locale chiuso con porta munita di serratura o di lucchetto.

Altre "**dotazioni raccomandate**" che è bene vengano prescritte in fase di valutazione del progetto, risultano essere la presenza di un **armadietto** per la conservazione dei Dispositivi di Protezione Individuale, l'installazione di un **lavandini** con erogatori non manuali, vaschette lava-occhi e doccia di emergenza;

c) Valutazioni dei Vigili del Fuoco

Il Certificato Prevenzione Incendi (CPI)

- La richiesta al Comando dei VV.F. è obbligatoria quando si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

Superficie lorda per i locali inseriti in attività di deposito e vendita al dettaglio o ingrosso	> 400 mq. (attività 87)
Superficie lorda	> 1000 mq. (attività 88)
Liquidi infiammabili e/o combustibili per capacità geometrica	>= 0,2 mc (attività 16)
Deposito carta, cartoni e prodotti cartotecnici	> 5 t (attività 43)
Deposito legname da costruzione e da lavorazione	>= 5 t (attività 46)
Deposito manufatti di plastica	> 5 t (attività 58)
Concimi a base di nitrati e fosfati, prodotti fitosanitari: quantità in deposito in ogni momento dell'anno	> 50 t (attività 60)
Zolfo: quantità in deposito in ogni momento dell'anno	> 10 t (attività 33)
Attività soggetta a rischi di incidente rilevante	D.Lgs. n° 334/99 L.Seveso

Se il Comando dei VV.F. non si esprime entro i termini prescritti il progetto si intende respinto.

- La valutazione del Comando dei VV.F. NON è necessaria se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

Superficie lorda se depositi inseriti in attività di deposito e vendita al dettaglio o ingrosso	<= 400 mq. (attività 87)
Superficie lorda	< 1000 mq. (attività 88)
Liquidi infiammabili e/o combustibili per capacità geometrica	<0,2 mc (attività 16)
Deposito carta, cartoni e prodotti cartotecnici	<= 5 t (attività 43)
Deposito legname da costruzione e da lavorazione	< 5 t (attività 46)
Deposito manufatti di plastica	<= 5 t (attività 58)
Concimi a base di nitrati e fosfati, prodotti fitosanitari: quantità in deposito in ogni momento dell'anno	<= 50 t (attività 60)
Zolfo: quantità in deposito in ogni momento dell'anno	<= 10 t (attività 33)
Attività non soggetta a rischi di incidente rilevante	D.Lgs. n° 334/99 L.Seveso

Altre raccomandazioni importanti:

Porta di comunicazione con il locale di vendita di tipo taglia fuoco.

Estintori del tipo ABC da 6 a 12 Kg posizionati in zona libera da ostacoli ed in numero proporzionale alle dimensioni (es. mq. 400, 4 estintori); se il deposito ha una superficie maggiore di 500 mq è necessaria la dotazione di un estintore a polvere carrellato tipo ABC da 50/100 Kg. Ogni 6 mesi, il fornitore oppure a società certificata, dovrà effettuare il controllo e rilasciare la certificazione.

Se l'attività è soggetta al CPI queste misure vengono decise dal Comando Provinciale dei VV.F. competente per territorio. Se l'attività non è soggetta vale quanto dettato dal DM 10 marzo 1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro).

D.Lgs. n° 334/99 "Seveso II": valutazioni dei requisiti strutturali e del rapporto di sicurezza

Il Decreto mira a minimizzare i pericoli di incidenti rilevanti connessi alla presenza di determinate sostanze pericolose. L'applicazione è "a scalare" in relazione alle quantità detenute.

Di seguito si riportano nelle tabelle solamente i casi di esenzione, notifica obbligatoria e necessità del rapporto di sicurezza relativamente ai soli prodotti fitosanitari.

ESENZIONE

Categorie riferibili ai prodotti fitosanitari	Quantità inferiori a t
Molto Tossici (T+)	5
Tossici (T)	50
Comburenti (O)	50
Infiammabili (R10)	5000
Sostanze pericolose per l'ambiente molto tossiche per gli organismi acquatici (R50)	200
Sostanze pericolose per l'ambiente: tossiche per gli organismi acquatici (R51) e che possono causare effetti negativi a lungo termine in ambiente acquatico (R53)	500

NOTIFICA

Categorie riferibili ai prodotti fitosanitari	Quantità maggiori o uguali a t	Quantità inferiori a t
Molto Tossici (T+)	5	20
Tossici (T)	50	200
Comburenti (O)	50	200
Infiammabili (R10)	5000	50000
Sostanze pericolose per l'ambiente molto tossiche per gli organismi acquatici (R50)	200	500
Sostanze pericolose per l'ambiente: tossiche per gli organismi acquatici (R51) e che possono causare effetti negativi a lungo termine in ambiente acquatico (R53)	500	2000

RAPPORTO DI SICUREZZA

Categorie riferibili ai prodotti fitosanitari	Quantità superiori o uguali a t
Molto Tossici (T+)	20
Tossici (T)	200
Comburenti (O)	200
Infiammabili (R10)	50000
Sostanze pericolose per l'ambiente molto tossiche per gli organismi acquatici (R50)	500
Sostanze pericolose per l'ambiente: tossiche per gli organismi acquatici (R51) e che possono causare effetti negativi a lungo termine in ambiente acquatico (R53)	2000

Per un approfondimento sulle competenze e sull'applicazione si rimanda agli Enti competenti.

LE VERIFICHE SUCCESSIVE: VALUTAZIONI dei VV.F., del COMUNE, dell'AZIENDA ULSS

piccolo glossario

Dispositivi di protezione individuale (DPI): insieme di indumenti e accorgimenti tecnici per proteggere l'operatore dalle intossicazioni (es. tuta, maschera, guanti, cabine ecc.).

DM: Decreto Ministeriale.

UNA VOLTA ALLESTITO, il deposito sarà sottoposto alle verifiche necessarie per accertare il rispetto delle prescrizioni impartite:

a) valutazioni dei VV.F.

Se l'attività è soggetta al rilascio del Certificato Prevenzioni Incendi, la verifica da parte del Comando dei VV.F. è preliminare. Come precisato al punto 1.3 della Circolare 15/93 infatti, "... il riconoscimento di idoneità dei locali da parte dell'Azienda ULSS è subordinato al rilascio di tale Certificato ...".

- Verifica delle prescrizioni impartite per il rilascio del Certificato Prevenzioni Incendi
 - Vengono eseguite *su richiesta* del Titolare o Legale rappresentante della Ditta. Entro 15 gg. dal sopralluogo, se l'esito è positivo, viene rilasciato il CPI. In attesa del sopralluogo è possibile iniziare l'attività presentando al Comando VV.F. competente, una *dichiarazione* corredata da una certificazione di conformità.
 - Nel caso di **rinnovo** del Certificato Prevenzione Incendi la domanda al Comando dei VV.F. dovrà essere corredata da un'autodichiarazione che la situazione non è mutata oltretutto da una perizia giurata che attesti l'efficienza dei sistemi e dei dispositivi di protezione attiva. Entro 15 gg. il Comando VV.F. rilascia il certificato richiesto.

- Verifiche delle prescrizioni impartite e rilascio delle relative autorizzazioni ex D.Lgv n° 334/99

b) Valutazioni del COMUNE

Riguarderanno:

- Il rispetto delle prescrizioni sanitarie ed urbanistiche sull'edificio
- Le valutazioni dei criteri di costruzione e collaudo
- La valutazione dell'idoneità degli impianti
 - Per il *riscaldamento* dei locali è vietato l'uso di stufette elettriche o bruciatori a gas/gasolio. Il generatore di calore, se previsto, deve essere ubicato al di fuori del deposito; per il trasporto di calore deve essere utilizzata l'acqua.
 - L'*impianto elettrico* deve avere le protezioni contro il contatto accidentale, collegando anche le masse metalliche presenti; tali protezioni devono essere sottoposte a collaudo e verifiche periodiche.

ALCUNE PRECISAZIONI:

- L'impianto deve essere "denunciato" all'ISPELS ed all'ARPAV; la prima verifica per l'inizio attività è la Dichiarazione di Conformità.
- Le successive verifiche possono essere eseguite sia da organismo pubblico (ARPAV) che da organismi privati abilitati (elenco);
- La periodicità di tali verifiche è OGNI 2 anni (per cantieri edili, ambienti medici, attività a maggiore rischio di incendio -in base alla superficie o al carico di incendio-) o ogni 5 anni (per gli altri) dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità.

... e si concluderanno con il rilascio del certificato di agibilità

c) Valutazioni dell'Azienda ULSS

- Valutazioni in relazione alla circolare 15/93: suddivisione degli spazi interni e loro allestimento in condizioni di sicurezza – dotazione dei DPI – gestione della merce.

Per **ciascun deposito** deve essere **nominato** un **preposto** in **possesso dell'Abilitazione** alla vendita il quale **gestisce** personalmente il locale ed è **responsabile** della vendita dei prodotti fitosanitari.

Viene verificato:

- *il rispetto delle prescrizioni impartite nell'espressione del parere igienico-sanitario,*

ed inoltre viene verificata la presenza di:

- armadietto per la conservazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che dovrà contenere almeno:
 - occhiali di protezione
 - guanti resistenti a prodotti chimici
 - maschera dotata di filtro combinato polveri vapori organici (PA - bianco-marrone)
 - stivali e grembiule di gomma
- cassetta di primo soccorso che contenga:
 - garza sterile 10x10 / bende da 5 cm / cerotti / rotolo cerotto da 2,5 cm di altezza / cotone idrofilo / soluzione fisiologica / disinfettante non alcolico / acqua ossigenata / forbici / pinzette / lampada elettrica (pila) / guanti monouso
- Mezzi per la bonifica nel caso di rottura di confezioni; se il prodotto versato è in granuli o polvere andrà aspirato se liquido, assorbito (segatura, farina fossile, bentonite...)
- Estintore portatile: Se l'attività non è soggetta al CPI, dev'essere installato almeno un estintore da 6 Kg a polvere polivalente ABC.
- elenco riportante chiaramente i numeri telefonici di:
 - Presidio Ospedaliero
 - Centro Antiveleni
 - Guardia Medica
 - Vigili del Fuoco
 - Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS

Si ricorda inoltre che nei depositi di prodotti fitosanitari non possono essere venduti o stoccati generi alimentari o mangimi.

I prodotti classificati T+, T, Xn devono essere tenuti separati dai prodotti di altre classi e chiusi a chiave.

Inoltre devono essere tenuti separati prodotti tra loro incompatibili (es. combustibili separati dai comburenti). La responsabilità di mantenere correttamente divisi i vari prodotti spetta al datore di lavoro o al preposto alla vendita dei prodotti fitosanitari.

Tale separazione, **nei piccoli locali**, può essere realizzata mediante vetrinette o scaffalature chiuse a chiave.

... il tutto si conclude con il rilascio dell'Autorizzazione Sanitaria dei Locali

Nei locali devono essere attuate le procedure ex D.Lgs. n° 626/94 in relazione alla valutazione dei rischi.

per un approfondimento:

- ✓ circolare ministeriale n° 15/93 del 30/04/1993
- ✓ Estratto DM 16/02/1982 e Circ. Min. n° 36 del 11/12/1985 relativamente a CPI
- ✓ Estratto del D.Lgs. n° 334/99 attività soggette a rischio di incidenti rilevanti
- ✓ Estratto del D.Lgs. n° 626/94
- ✓ Decreto Ministro interno 10/03/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro"
- ✓ Regolamenti locali allegati ai PRG

L'AUTORIZZAZIONE SANITARIA DEI LOCALI

Piccolo glossario:

Autorizzazione sanitaria dei locali (certificato): certifica che i locali destinati alla vendita ed all'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari sono idonei.

La richiesta di Autorizzazione Sanitaria dei Locali, ai sensi dell'art. 21 del DPR n° 290/01, deve essere inoltrata, dal titolare/legale rappresentante della Ditta di commercio dei prodotti fitosanitari, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS competente per territorio.

Il Dipartimento di Prevenzione rilascia il documento dopo aver verificato:

- il rispetto dei requisiti strutturali e di sicurezza (vedi paragrafo precedente)
- la nomina di un responsabile delle vendite di prodotti fitosanitari in possesso dell'abilitazione alla vendita.

L'attività di commercio e vendita dei prodotti fitosanitari potrà iniziare solo dopo l'acquisizione di tale certificato.

L'art. 22 del DPR n° 290/01 prevede che l'autorizzazione sanitaria dei locali venga rilasciata entro 60 gg. dalla richiesta, salva l'eventuale necessità di adeguare i locali.

I prodotti fitosanitari devono essere collocati solamente nei locali autorizzati.

Dovranno essere segnalate al Dipartimento di Prevenzione, al fine di procedere al rilascio di una nuova Autorizzazione Sanitaria o al suo aggiornamento le seguenti modifiche:

- cambio locali
- variazione della tipologia di prodotti venduti
- cambio della ragione sociale della Ditta
- diversa distribuzione degli spazi
- cambio del preposto alla vendita (persona in possesso dell'abilitazione alla vendita)

L'autorizzazione Sanitaria dei locali non sostituisce le licenze commerciali di cui il D.Lgs. n° 114/98 necessarie per lo svolgimento dell'attività.

per un approfondimento:

- ✓ articolo 21 del DP.R. 290/01
- ✓ Modello per la richiesta DRGV 136/03

L'ABILITAZIONE ALLA VENDITA

Piccolo glossario:

Abilitazione alla vendita (certificato): attestato di idoneità alla vendita di prodotti fitosanitari.

Il possesso del certificato di abilitazione alla vendita è requisito indispensabile per coloro che intendono svolgere l'attività di vendita dei prodotti fitosanitari.

L'abilitazione alla vendita (art. 23 del DPR n° 290/01) è *personale* e viene rilasciata su richiesta, dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS di residenza, ai *maggiorenni*.

L'abilitazione alla vendita viene *rilasciata o rinnovata d'ufficio* alle persone in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- perito agrario
- agrotecnico
- perito chimico
- laurea in scienze agrarie
- laurea in scienze forestali
- laurea in chimica
- laurea in medicina e chirurgia
- laurea in medicina veterinaria
- laurea in scienze biologiche
- laurea in farmacia
- diploma in farmacia

Alle persone non in possesso dei titoli di studio sopra elencati, viene *rilasciata o rinnovata* dopo la partecipazione ad un corso di formazione obbligatoria (art. 27 del DPR n° 290/01) ed il superamento di una *valutazione* effettuata da una commissione composta da personale del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio Fitosanitario Regionale.

L'abilitazione alla vendita ha validità è di 5 anni; il rinnovo avviene su richiesta del titolare con le stesse modalità del rilascio.

per un approfondimento:

- ✓ articoli 23 e 27 del DP.R. 290/01
- ✓ Modello per la richiesta DGR n° 136/03

L'ATTIVITA' DI VENDITA DEI PRODOTTI FITOSANITARI

LA VENDITA DEI PRODOTTI FITOSANITARI MOLTO TOSSICI, TOSSICI, NOCIVI

Piccolo glossario:

Autorizzazione all'acquisto (patentino): attestato di idoneità (art. 25 dal DPR n° 290/01) all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici (T+), tossici (T), nocivi (Xn).

Bollettario di vendita: Modulo firmato dall'acquirente all'atto dell'acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici (T+), tossici (T), nocivi (Xn).

Registro dei carico scarico: registro\schedario che deve essere compilato dal commerciante per la vendita dei prodotti T+, T, Xn.

IRA: Ispettorato Regionale per l'Agricoltura

L'attività di vendita di questa tipologia di prodotti fitosanitari dev'essere accompagnata da importanti adempimenti da parte del venditore ai sensi degli artt. 24, 25 e 26 del DPR n° 290/01.

Di seguito sono illustrate le modalità e gli strumenti per effettuare un corretta vendita di questi prodotti fitosanitari

Il REGISTRO/SCHEDARIO di carico-scarico

Il venditore ha l'obbligo della corretta tenuta del registro/schedario di carico-scarico dei prodotti fitosanitari Molto Tossici, Tossici, Nocivi (comma 3 art. 24 DPR n° 290/01); tale documento viene preventivamente *validato* dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS dove ha sede il deposito o locale di vendita.

La *registrazione* deve essere effettuata entro 48 ore dall'arrivo o dalla vendita della merce.

La *corretta compilazione* consiste nel destinare una pagina del registro/schedario ad ogni prodotto commerciale: nella facciata di sinistra verrà indicato il carico, in quella di destra lo scarico cioè la vendita.

Campi da compilare:

CARICO					SCARICO				
Data Arrivo	Nome del Prodotto	Impresa Produttrice	Numero Registrazione	q.t. à	Data Vendita	Nome del Prodotto	q.t.à	* N° modulo vendita	note

* è il numero progressivo assegnato al modulo di vendita (o bollettario)

Il registro/schedario di carico-scarico non va confuso con la dichiarazione di vendita dei prodotti fitosanitari. Sono documenti diversi, sia per il contenuto che per la funzione.

IL PATENTINO (l'autorizzazione all'acquisto)

Il "PATENTINO" (o Autorizzazione all'acquisto) è *indispensabile* per coloro che intendono acquistare ed utilizzare, per sé o conto terzi, prodotti fitosanitari Molto tossici (T+), Tossici (T), Nocivi (Xn).

Il Patentino è *personale*, viene rilasciato, ai sensi dell'art. 25 del DPR n° 290/01, su *richiesta* ai *maggioresciti* dall'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura.

Alle persona in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in scienze agrarie, perito agrario o agrotecnico, viene invece *rilasciato d'ufficio*.

Per chi non possiede uno dei titoli di studio di cui sopra il rilascio è subordinato alla partecipazione ad un corso di formazione obbligatoria ed al superamento di una valutazione effettuata da una commissione composta da personale dell'Ispettorato Regionale per l'agricoltura (IRA) e dell'Azienda ULSS (artt. 26 e 27 del DPR n° 290/01).

Il Patentino ha validità di 5 anni e viene *rinnovato* su richiesta del titolare con le stesse modalità del rilascio.

INSERIRE Copia patentino

All'atto dell'acquisto dei prodotti fitosanitari T+, T, Xn il titolare del patentino, sottoscrivendo la ricevuta/bollettario di vendita, diviene il responsabile di eventuali conseguenze dovute a conservazione e impiego inadeguati.

Per questo motivo non è consentita la cessione a terzi dei prodotti fitosanitari T+, T, Xn.

Il patentino non può essere né ceduto né prestato ad altre persone; la perdita o distruzione deve essere denunciata alla Polizia o ai Carabinieri anche per poter acquisire il duplicato.

I BOLLETTARI (o modelli) di vendita

Il *bollettario di vendita* (o modulo di vendita) viene rilasciato all'acquirente dal venditore al momento dell'acquisto in conformità a quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 24 del DPR n° 290/01.

Compilato in duplice copia, deve essere conservato sia dall'acquirente che dal venditore. Deve riportare i seguenti dati:

- Gli estremi della Ditta commerciale che vende i prodotti
- Generalità e residenza dell'acquirente, il numero e la data di rilascio o rinnovo del patentino (Autorizzazione all'acquisto) dell'acquirente
- Il numero progressivo del modulo di vendita che andrà riportato sul registro/schedario di carico-scarico
- L'elenco dei prodotti fitosanitari T+, T o Xn acquistati
- La *firma* dalla persona che acquista (assunzione di responsabilità per la corretta conservazione e impiego)

**MODULO PER ACQUISTO PRODOTTI FITOSANITARI e COADIUVANTI di PRODOTTI FITOSANITARI
prodotti MOLTO TOSSICI, TOSSICI, NOCIVI (DPR n° 290/01 – ART. 24 COMMA 6°)**

Ditta: _____
P.iva/C.F. _____

GENERALITA' dell'ACQUIRENTE (o ragione sociale):

Sig./Sig.ra _____

Indirizzo _____

Autorizzazione all'acquisto rilasciata da _____ il _____

PRODOTTI FITOSANITARI e COADIUVANTI di prodotti fitosanitari

N° modulo vendita _____*

NOME COMMERCIALE del PRODOTTO	n° di REGISTRAZIONE	QUANTITA' litri o chili	DESTINAZIONE agricola/commerciale

FIRMA ACQUIRENTE

* è lo stesso numero che poi va riportato nella sezione scarico del registro.

AVVERTENZE:

1. Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
2. Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
3. Conservare la confezione ben chiusa.
4. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
5. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
6. Evitare di respirare i vapori o le polveri e non operare controvento, proteggendosi adeguatamente la pelle e gli occhi con indumenti protettivi, secondo le indicazioni riportate sulle confezioni del prodotto.
7. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
8. Rendere inutilizzabili o innocue dopo l'uso le confezioni che contenevano il prodotto con i mezzi indicati sulle confezioni stesse.
9. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l'etichetta del prodotto e il foglio illustrativo che eventualmente lo accompagna.
10. In ogni caso leggere attentamente le avvertenze e le prescrizioni riportate sull'etichetta ed attenersi strettamente alle stesse.

LE ORDINAZIONI SCRITTE

Un aspetto particolare delle vendite dei prodotti T+, T, Xn sono gli acquisti che avvengono mediante ordinazioni scritte (commi 7 e seguenti dell'art. 24 del DPR n° 290/01).

In questo caso l'acquirente compila il bollettario (o modello) di vendita che deve essere vidimato da:

- Sindaco;
- Azienda ULSS
- Comandante stazione Carabinieri
- Funzionario regionale competente

Tali autorità devono accertare che l'acquirente è in possesso del patentino (autorizzazione all'acquisto) o dell'abilitazione alla vendita (presa visione dei documenti o dell'autocertificazione).

Nel caso di vendite tra:

- Produttori
- Produttori e commercianti
- Commercianti

la vidimazione è sufficiente venga apposta sulla prima richiesta e almeno una volta l'anno.

per un approfondimento:

- ✓ articoli 24, 25 e 26 del DPR 290/01
- ✓ Modelli registro e bollettari

LE DICHIARAZIONI DI VENDITA PRODOTTI FITOSANITARI

Piccolo glossario:

Dichiarazione di vendita: modulistica che ogni venditore di prodotti fitosanitari deve inviare all'Autorità regionale entro la fine di febbraio di ogni anno.

L'art. 42 del DPR n° 290/01 prevede che ogni venditore di prodotti fitosanitari, **indipendentemente dalla classe tossicologica**, deve dichiarare, entro la fine di febbraio di ogni anno, i quantitativi di tutti i prodotti fitosanitari che ha venduto inviando all'Autorità Regionale l'apposita modulistica.

La circolare 30/10/2002 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha fornito le indicazioni per la corretta compilazione delle schede; gli aspetti salienti sono i seguenti:

- Il modulo da utilizzare è riportato all'allegato 1 della circolare 30/10/2002; può essere "scaricato" direttamente dal sito del Ministero delle Politiche agricole e forestali (www.politicheagricole.it), oppure fotocopiato purché sia di chiara lettura.
- Sezione A "informazioni relative al dichiarante": sostanzialmente vengono richieste le informazioni anagrafiche e fiscali della Ditta dichiarante
- Sezione B "informazioni relative ai prodotti venduti":
 - i dati delle vendite possono essere forniti:
 - riportando ogni singola vendita (esempio 1)
 - indicando, per ogni prodotto commerciale e per tipo di acquirente, la quantità totale venduta (esempio 2).
 - Tipo acquirente 5: intermediario di vendita. Si impiega per le vendite che un commerciante effettua ad un altro venditore.
 - Tipo acquirente 6: utilizzatore finale (compresi terzisti ed assimilati).
 - Il terzista viene considerato utilizzatore finale e nel caso venda i prodotti fitosanitari, NON deve compilare la dichiarazione di vendita.
 - Il N° di registrazione va sempre indicato con 5 cifre antecedendo gli zeri necessari o allineandolo a destra

ESEMPIO 1

Tipo acquirente	Denominazione e del prodotto	N° registrazione	Quantità (Kg o l)
5	AGRAL	00040	10
5	AGRAL	00040	20
5	MAN 80	05154	5
6	AGRAL	00040	15
5	MAN 80	05154	20,5

ESEMPIO 2

Tipo Acquirente	Denominazione del prodotto	N° registrazione	Quantità (Kg o l)
5	AGRAL	00040	30
5	MAN 80	05154	25,5
6	AGRAL	00040	15

Si precisa inoltre che:

le quantità vendute devono essere espresse solamente in *litri* o *chilogrammi* anche se il prodotto è confezionato in pezzi. *Non è possibile indicare il numero di scatole.*

Non vanno indicate le vendite di prodotti fitosanitari per piante ornamentali da balcone, appartamento, giardino domestico (PPO).

Per l'invio dei dati su supporto magnetico le specifiche tecniche sono reperibili nell'allegato 5 della stessa circolare 30/10/2002 del Ministero delle Politiche agricole e forestali.

La dichiarazione di vendita dei prodotti fitosanitari non va confusa con il registro/schedario di carico-scarico. Sono documenti diversi, sia per il contenuto che per la funzione.

per un approfondimento:

- ✓ articolo 42 del DP.R. 290/01
- ✓ circolare 30/10/2002 del Ministero delle Politiche agricole e forestali (supplemento ordinario n° 18 del 05/02/2003 alla G.U. n° 29 del 05/02/2003)

LA SCHEDA INFORMATIVA DI SICUREZZA DEI PRODOTTI.

Piccolo glossario:

Scheda di sicurezza: modulistica che contiene le informazioni sulle sostanze pericolose e per poter prevenire i rischi dovuti al loro uso, stoccaggio ecc.

Sostanza pericolosa: sono gli elementi chimici o i loro composti.

Preparato: miscela di due o più sostanze

Come riportato all'art. 25 del D.Lgs. n° 52/1997 la scheda di sicurezza è necessaria:

"...1. Per consentire agli utilizzatori professionali di prendere le misure necessarie per la protezione dell'ambiente, nonché della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, il fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato una sostanza pericolosa deve fornire gratuitamente, su supporto cartaceo o per via elettronica, al destinatario della sostanza stessa, una scheda informativa in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura; egli è tenuto altresì a trasmettere, ove sia venuto a conoscenza di ogni nuova informazione al riguardo, una scheda aggiornata.

2. La scheda di cui al comma 1 deve essere redatta in lingua italiana, nell'osservanza delle disposizioni da adottarsi con Decreto del Ministro della Sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto, in conformità alle direttive comunitarie; la scheda deve riportare, come prima informazione, la data di compilazione e dell'eventuale aggiornamento..."

Di fatto è "la carta di identità" della sostanza o preparato pericoloso che viene immesso in commercio.

A completamento di quanto previsto dal D.Lgs. è stato emanato il DM 07/09/2002 del Ministero della Salute che fornisce ulteriori precisazioni e in particolare le informazioni che devono essere riportate nella scheda informativa di sicurezza:

- Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa
- Composizione/informazione sugli ingredienti
- Identificazione dei pericoli
- Interventi di primo soccorso
- Misure antincendio
- Provvedimenti in caso di dispersione accidentale
- Manipolazione ed immagazzinamento
- Protezione personale/controllo dell'esposizione
- Proprietà fisiche e chimiche
- Stabilità e reattività
- Informazioni tossicologiche
- Informazioni ecologiche
- Osservazioni sullo smaltimento
- Informazioni sul trasporto
- Informazioni sulla normativa
- Altre informazioni

Di fondamentale importanza per chi commercia prodotti fitosanitari è il punto b) art. 5 del DM Ministero della Salute 07/09/2002 che precisa:

"... il presente Decreto... entrerà in vigore a decorrere da 30 luglio 2004 per i preparati disciplinati dai D.Lgs. n° 194/1995 e 174/2000.

Quindi a far data dal 30 luglio 2004 le disposizioni relative alle schede informative di sicurezza si applicheranno anche ai prodotti fitosanitari.

Va sottolineato che in casi particolari, quali incidenti ed inquinamenti, la conservazione presso le rivendite delle schede di sicurezza dei prodotti, fornisce indicazioni precise sugli interventi da porre in essere per limitare i danni all'ambiente e consente ai presidi ospedalieri ed ai Vari Enti che sono chiamati ad intervenire di prestare agli infortunati le cure più appropriate.

per un approfondimento:

- ✓ DM 07/09/2002
- ✓ Artt. 25 e 36 del D.Lgs. n° 52/97

INSERIRE COPIA SCHEDA DI SICUREZZA

DIVIETI DI UTILIZZO.

Piccolo glossario:

Decreto di revoca di prodotti fitosanitari: provvedimento emanato dal Ministero della Salute per vietare la commercializzazione di singoli prodotti. Fissa anche il tempo di smaltimento delle scorte.

Zone vulnerabili: zone di territorio particolarmente "a rischio" d'inquinamento da nitrati o prodotti fitosanitari o altri inquinanti. Devono essere individuati dalla Regione

LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI

Il Ministero della Salute con apposito Decreto indica i motivi della **revoca e/o limitazione d'impiego di prodotti fitosanitari** e fissa i termini e le modalità per eliminare le scorte dei prodotti presenti nel circuito di vendita.

INSERIRE COPIA DECRETO REVOCA

Una cosa importante da osservare è che i Decreti di revoca fissano perentoriamente **un periodo di tempo per lo smaltimento** delle giacenze di prodotti fitosanitari presenti presso il produttore e la rete di vendita.

Questa data deve essere perfettamente conosciuta dal rivenditore che potrà informarsi presso l'azienda produttrice del prodotto revocato, al fine di evitare la commercializzazione prodotti non più autorizzati.

I DIVIETI IN AMBITI TERRITORIALI SPECIFICI

Altri divieti di utilizzo possono invece riguardare solo determinate aree geografiche, individuate, dall'Autorità regionale, quali "zone sensibili/vulnerabili" dal punto di vista idrogeologico. Tali divieti possono avere una durata temporale limitata.

L'emanazione di tali provvedimenti è normalmente conseguente al recepimento di specifiche norme/Ordinanze che regolamentano le attività agricole oppure disciplinano l'uso dei prodotti fitosanitari nel caso di particolari emergenze di carattere sanitario ed ambientale.

Esemplificando si ricordano una serie di provvedimenti normativi, nazionali e regionali che sono stati emessi proprio allo scopo sopra citato:

- D.Lgs. n° 152/99 e n° 258/00 "testo unico acque" artt. 19/20/21/41 che regolamentano le attività agricole in particolari ambiti territoriali: zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e prodotti fitosanitari, aree di salvaguardia per le acque destinate al consumo umano, aree di pertinenza di corpi idrici.
- Ordinanze regionali n° 106 del 17/02/89 per il divieto d'uso del principio attivo Alachlor nel territorio dell'Azienda ULSS 4 Alto Vicentino e n° 166 del 21/03/91 per il divieto d'uso del principio attivo simazina in 84 comuni della provincia di Treviso
- LR n° 23 del 18/04/1994 protezione delle api.
- Rispetto di distanza di sicurezza da case, edifici pubblici e strade.
In merito a questa specifica problematica si suggeriscono alcune prescrizioni generali che potrebbero essere recepite in *Regolamenti Locali*.

I suggerimenti di seguito riportati possono comunque essere indicazioni importanti che il venditore può suggerire all'utilizzatore, che si rivolge a lui per l'acquisto di prodotti fitosanitari, in modo da ridurre i rischi connessi all'uso di tali prodotti.

1. Durante l'effettuazione dei trattamenti con prodotti fitosanitari è fatto obbligo di evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici, privati, centri sportivi e relative pertinenze. In prossimità di tali strutture e/o aree, quando vengono utilizzati atomizzatori e nebulizzatori è fatto obbligo effettuare i trattamenti alle colture agrarie in assenza di vento, prima delle 07,30 e dopo le 19,00 e mantenere una distanza di almeno 20 metri dal confine delle stesse. Nelle altre fasce orarie la predetta distanza deve essere almeno di 50 metri.
Al di sotto delle distanze di cui sopra, i trattamenti con prodotti fitosanitari possono essere effettuati solo manualmente, provvedendo inoltre ad avvertire tempestivamente i presenti e/o abitanti delle strutture sopra richiamate.
2. Durante l'erogazione delle miscele con atomizzatori e nebulizzatori in prossimità di strade aperte al pubblico e linee ferroviarie è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di

mezzi, ciclisti, pedoni e adottare tutti gli accorgimenti utili per non investire le persone e/o i mezzi in transito.

3. La preparazione delle miscele di prodotti antiparassitari è vietata su vie e piazze pubbliche nonché nelle vicinanze di corsi d'acqua, pozzi, fossi, fontane .
4. Il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari non deve effettuarsi nei luoghi sopra precisati.
5. Le confezioni vuote dei prodotti utilizzati per i trattamenti devono essere raccolti in appositi contenitori atti a garantire la sicurezza sotto il profilo igienico sanitario.
6. Durante la circolazione su strada, gli atomizzatori dotati di motore autonomo devono essere spenti. E' consigliabile quindi di preparare la miscela sul luogo del trattamento; è consentito il transito su strada solo con la botte piena d'acqua e le confezioni del prodotto fitosanitario conservate a parte.
7. È vietato l'impiego di insetticidi, acaricidi, diserbanti durante tutto il periodo della fioritura delle colture arboree ed arbustive da frutto.

per un approfondimento:

- ✓ Artt. 19, 20, 21, 41 D.Lgs. n° 152/99 e successive modifiche
- ✓ Art. 5 punto 20 D.Lgs. n° 194/95
- ✓ Copia delle ordinanze regionali
- ✓ L.R. n° 23 del 18/04/1994 protezione delle api
- ✓ Regolamenti locali

I PRODOTTI per PIANTE ORNAMENTALI e PRESIDI MEDICO CHIRURGICI: VENDITA e GESTIONE

Piccolo glossario:

P.P.O.: vedi prodotto fitosanitario. Prodotto per piante ornamentali

DEFINIZIONE e NORMATIVA

La sigla PPO (prodotti per piante ornamentali) definisce la gamma di prodotti destinati ad essere impiegati esclusivamente per la protezione delle piante ornamentali e da giardino domestico che ai sensi dell'art. 2 del DPR n° 290/01 rientrano tra i prodotti fitosanitari.

I PPO esplicano azione acaricida, battericida, fungicida, insetticida, molluschicida, nematocida, repellente, viricida, fitoregolatrice.

Il D.Lgs. n° 194/95 regola l'Autorizzazione all'immissione in commercio dei PPO; il fascicolo e la domanda di autorizzazione alla produzione, devono comprendere:

- Domanda come da appendice B circolare Ministero della Salute 17/95
- Proposta classificazione secondo il DPR n° 223/88
- Facsimile etichetta art. 16 D.Lgs. n° 194/95
- Allegato II e III D.Lgs. n° 194/95
- Dichiarazione conformità imballaggi art. 4 DPR n° 223/88
- Dichiarazione accettazione di produzione in stabilimento autorizzato per prodotti fitosanitari/presidi medico chirurgici

Il DPR n° 392/98 che abroga il DPR n° 128/86, disciplina la produzione, la vendita, l'impiego, la vigilanza e la pubblicità dei PPO.

LA COMMERCIALIZZAZIONE

La rete di distribuzione dei PPO coincide con le rivendite autorizzate al commercio dei prodotti fitosanitari, le aziende orto-floro-vivaistiche ed i tradizionali circuiti di vendita (ipermercati, supermercati, fiorerie, negozi specializzati di hobbistica).

CONSERVAZIONE E VENDITA

Presso le rivendite autorizzate ai sensi del DPR n° 290/01, i PPO devono essere conservati secondo le disposizioni della Circolare Ministero della Salute n° 15/93.

Nelle strutture orto-floro-vivaistiche, di cui la L.R. 19/99, la vendita dei PPO è regolamentata dalla DGR n° 2681/99 e dalla Circolare Regionale n° 17/2000.

Presso i tradizionali circuiti commerciali di vendita (ipermercati, supermercati, fiorerie, negozi specializzati di hobbistica), trovano applicazione solo le disposizioni amministrative in materia di commercio.

Al commercio e vendita di PPO, non si applicano le disposizioni dell'art. 42 del DPR n° 290/01.

per un approfondimento:

- ✓ articolo 2 comma 2 punto a) e art. 28 del DPR n° 290/01
- ✓ articolo 1 DPR n° 392/98
- ✓ DGR n° 2681/99
- ✓ Circolare regione Veneto 17/00
- ✓ Art. 15 DPR n° 223/88
- ✓ Circolare Ministero della Salute 07/99

IL TRASPORTO, I VEICOLI E LA NORMATIVA ADR

Piccolo glossario:

Merce pericolosa (ADR): materia o oggetto il cui trasporto è vietato secondo l'ADR o autorizzato unicamente alle condizioni previste

A.D.R.: norme internazionali che regolano il trasporto delle merci pericolose su strada, compresi i prodotti fitosanitari

Certificato di formazione professionale (ADR): "patente speciale" che deve acquisire il trasportatore di merci pericolose

La normativa prende lo spunto dalla valutazione del potenziale pericolo dovuto al trasporto di merci pericolose su strada e quindi dalla necessità di emanare una normativa condivisa da più Stati che venga costantemente aggiornata secondo le novità tecniche. Questa considerazione ha fatto sì che l'ONU abbia istituito un'apposita Commissione.

Le norme sono complesse e soggette a progressivo aggiornamento; l'ultimo provvedimento in ordine di tempo è il DM 06/06/02 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (disposizioni sugli allegati A e B dell'ADR), ma un'altra importante novità era stata inserita nel D.Lgs. n° 40 del 2000 con il quale è stata prevista la figura del consulente.

Considerata la complessità della normativa, si forniscono solo alcune indicazioni generali al fine di poter chiarire com'è strutturata la normativa; per un approfondimento sulle competenze e sull'applicazione specifica rispetto alle reali esigenze di una Ditta è indispensabile rivolgersi ai consulenti ADR e all'ARPAV.

Le prescrizioni per il trasporto delle sostanze pericolose sono elencate negli allegati A e B dell'ADR.

DEFINIZIONE DI MERCE PERICOLOSA

Nel DM 06/06/02 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti viene indicata come "materia o oggetto il cui trasporto è vietato secondo l'ADR o autorizzato unicamente alle condizioni previste".

CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE

Per tale scopo è stato messo a punto un vero e proprio codice di pericolo:

- ad ogni sostanza pericolosa è stata assegnato un NUMERO ONU di identificazione
- tutte le sostanze sono state suddivise in CLASSI (da 1 a 9):

CLASSE	DESCRIZIONE
1	Materie ed oggetti esplosivi
2	Gas
3	liquidi infiammabili
4.1	solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati
4.2	Materie soggette ad accensione spontanea
4.3	Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili
5.1	Materie comburenti
5.2	Perossidi organici
6.1	Materie tossiche
6.2	Materie infettanti
7	Materie radioattive
8	Materie corrosive
9	Materie ed oggetti pericolose diverse

- alle sostanze delle diverse classi viene assegnato un CODICE DI CLASSIFICAZIONE (numeri + lettere) in base alle loro caratteristiche di pericolosità.
- Le sostanze sono suddivise in GRUPPI di IMBALLAGGIO a seconda del grado di pericolo che presentano:

GRUPPO	DESCRIZIONE
I	Materia molto pericolosa
II	Materia mediamente pericolosa
III	Materia debolmente pericolosa

Il tutto viene visualizzato mediante l'etichettatura della materia e nell'apposizione sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli di etichette e pannelli di pericolo.

ESENZIONI DALL'ADR

Non tutti i trasporti di merci pericolose sono soggetti all'ADR; può succedere che notevoli quantità di sostanze pericolose possono essere trasportate in regime di esenzione ADR.

ESENZIONE TOTALE

L'esenzione può essere dovuta al quantitativo trasportato o alla tipologia di imballaggio e si applica ad una serie di situazioni:

- Tipologia particolari di trasporti effettuati da ditte a clienti o per auto rifornimenti
- Trasporti di gas
- Trasporti di carburanti liquidi
- Trasporto di merci imballate in piccole quantità
- Trasporto di imballaggi vuoti non ripuliti

ESENZIONE PARZIALE

E' prevista quando le quantità complessive o la somma delle quantità delle diverse merci non supera i limiti di una tabella la quale suddivide le sostanze pericolose in CATEGORIE di TRASPORTO (da 0 a 4) all'interno delle quali si trovano sostanze di CLASSI diverse.

Come precisato sopra, per ogni CATEGORIA di TRASPORTO, viene fissata una quantità complessiva che non deve essere superata per poter "accedere" alle esenzioni dall' ADR; nel caso di trasporti di sostanze appartenenti a CATEGORIE di TRASPORTO diverse è previsto un sistema di calcolo (con coefficienti moltiplicatori): il risultato della sommatoria non deve superare 1000.

Il trasporto può essere esonerato da varie prescrizioni dell'ADR, alcune delle quali sono le seguenti:

- Idoneità del veicolo
- Certificato di formazione professionale dei conducenti
- Sorveglianza dei veicoli
- Etichettatura e segnalazioni di colore arancio
- Trasporto dei passeggeri
- Istruzioni scritte per il conducente
-

E parzialmente anche da quelle relative:

- alle segnalazioni ed equipaggiamenti dei veicoli
- alle disposizioni per il trasporto in colli
- al carico scarico in aree pubbliche

IL VEICOLO DI TRASPORTO

Ogni veicolo può trasportare una certa tipologia di sostanze che è indicata nel libretto cisterna o nella carta di circolazione.

Durante il trasporto in cabina devono essere conservati i seguenti DOCUMENTI di BORDO:

- Certificato di formazione professionale
- Istruzioni scritte
- Documentazione di carico (DDT o Documento di Trasporto) deve contenere per ogni sostanza pericolosa trasportata:
 - la designazione ufficiale merce trasportata
 - il numero ONU dell'enumerazione
 - classe di appartenenza
 - gruppo di imballaggio
 - descrizione dei colli
 - la quantità e qualità
 - indicazione di mittente e destinatario
 - le prescrizioni particolari per ogni sostanza pericolosa trasportata.

Il veicolo di trasporto deve soddisfare i seguenti REQUISITI o avere le seguenti DOTAZIONI:

- Non può essere adibito al trasporto di alimenti per uomo e/o animali
- L'impianto elettrico deve avere due interruttori di stacco
- Le chiusure devono essere efficienti
- Almeno un ceppo di dimensioni adeguate alla massa del veicolo ed al diametro delle ruote
- pannello arancio o pannelli con la numerazione delle materie e classi di appartenenza.
- estintori: è buona norma che sia presente un estintore portatile da 2 kg di polvere per combattere l'incendio del motore e/o della cabina ed un altro da 6 kg di polvere all'esterno della cabina (per combattere l'incendio del carico) ed eventualmente un terzo nel caso di rimorchi e semirimorchi sganciabili.
Gli estintori devono essere muniti di sigillo (per la verifica che non siano stati usati) ed avere un marchio di conformità nonché l'indicazione della data limite di validità.
- di ordine generale:
 - Un imbracatura o vestito fluorescente appropriato per ogni membro dell'equipaggio del veicolo
 - Una lampada tascabile per ogni membro dell'equipaggio del veicolo
 - Una maschera per la protezione respiratoria, quando questa è applicabile secondo le indicazioni della colonna 19 della tabella A
 - Due segnali di avvertimento auto portanti (coni o triangoli riflettenti o luci lampeggianti arancioni indipendenti dall'impianto elettrico del veicolo) da porre sulla strada durante le soste se le luci del veicolo non funzionano (10 metri avanti e 10 metri dietro il veicolo);
- Attrezzatura necessaria per adottare le misure supplementari e speciali indicate nelle istruzioni scritte.
- E' necessario inoltre avere a disposizione:
 - dispositivi di protezione personale: occhiali, guanti/stivali, grembiule/tuta,
 - cassetta di pronto soccorso: garze sterili 10x10 / bende da 5 cm / cerotti / rolo cerotto da 2,5 cm di altezza / cotone idrofilo / soluzione fisiologica / disinfettante non alcolico / acqua ossigenata / forbici / pinzette / guanti monouso / bottiglia per lavaggio oculare
 - materiale assorbente, pale.

Nel caso di avaria se il veicolo non può essere segnalato e costituisca pericolo deve essere avvisata immediatamente la Polizia Stradale (113)

IL CONDUCENTE

I conducenti possono (in relazione ai possibili casi di esenzione sopra citati) avere l'obbligo di acquisire il Certificato di formazione professionale; vale 5 anni ed è rilasciato dagli Ispettorati provinciali della Motorizzazione Civile.

In relazione alla formazione si vuole solo precisare che tale obbligo esiste per tutti i soggetti interessati al trasporto di merci pericolose (es. spedizioniere, destinatario, scaricatori, riempiti ecc.). La formazione è suddivisa in una parte di base ed una specifica a seconda dei compiti; inoltre sono previsti aggiornamenti continui in relazione anche all'aggiornamento della normativa.

Il conducente ha l'obbligo, in generale, di attenersi alle seguenti indicazioni:

- La guida dovrà essere prudente

- Non dovrà assumere alcolici
- Non potrà trasportare passeggeri oltre ai membri dell'equipaggio
- Dovrà assistere alle operazioni di carico e scarico
- Non deve fumare durante la movimentazione delle merci

CARICO DELLE MERCI

Il trasportatore durante tale fase deve personalmente controllare:

- lo stato degli imballaggi
- l'etichettatura ed i marchi sugli imballaggi
- l'integrità dei pallet
- la disposizione del carico:
 - le merci più pesanti devono essere stivate sotto
 - le merci più pericolose devono essere poste sotto
 - nel caso di trasporti misti le merci più pericolose vanno collocate vicino alle aperture
- che i colli siano sistemati nel giusto verso (es. non capovolti)
- la tenuta degli ancoraggi
- che all'apertura le merci non cadano

SOSTE

Durante il trasporto dovrebbero essere evitate.

Se necessarie, devono essere effettuate nei seguenti luoghi (indicati in ordine di priorità) dove il veicolo:

- ✓ Sia sorvegliato da addetti resi edotti della natura del carico e di dove si trova il conducente; se ciò non è possibile si ricorrerà ad aree in cui il veicolo
- ✓ non abbia probabilità di essere danneggiato da altri veicoli; se ciò non è possibile si ricorrerà ad aree in cui il veicolo
- ✓ sia al di fuori delle strade ed abitazioni a dove il pubblico non sia presente

L'obbligo di sorveglianza del veicolo scatta se vengono superati dei limiti di carico diversi per sostanza pericolosa e CLASSE (riga 19 della tabella A).

EMERGENZE

Sono "gestite" dai conducenti sulla base delle istruzioni scritte; tali indicazioni devono essere fornite ai conducenti. Come accennato, il foglio istruzioni deve essere conservato nella cabina del veicolo a cura del conducente. Il trasportatore deve anche curare che il personale interessato prenda visione e conoscenza delle istruzioni e che sia in grado di applicarle.

Di seguito se ne riporta un esempio relativo al trasporto di GPL:

Nome sostanza	Gas di petrolio liquefatto – Propano
Numero di identificazione del pericolo	23
Numero di identificazione della materia	1978
Classe ed ordinale di appartenenza	2,2°F
Prodotto	GPL, G as di P etrolio L iquefatti (propano, butano e loro miscele) in recipienti sotto pressione, altamente infiammabili, allo stato gassoso sono più pesanti dell'aria e si propagano rasenti al suolo. Non tossici e non velenosi, Se inalati, possono provocare capogiri e senso di soffocamento.
Natura del pericolo	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Formazione di nubi di gas</i>: originate da fuoriuscite di liquido o vapore • <i>Incendio</i>: provocato da scintille o fiamme • <i>Esplosione</i>: causata da gas miscelato in luoghi chiusi (cunicoli, scarichi, fogne ecc.) e, ove siano presenti grandi quantità di gas,

	<p>anche in luoghi aperti</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Scoppio</i>: di serbatoi e recipienti per surriscaldamento • <i>Getti di liquido</i>: provocano lesioni anche gravi se vengono a contatto con la pelle e gli occhi.
Interventi al primo segnale di pericolo	<ul style="list-style-type: none"> • Portare il veicolo in zona isolata • Fermare il motore e scollegare i contatti elettrici (staccabatterie) • Eliminare tutte le sorgenti di fiamme o scintille • Segnalare il pericolo • Fermare il traffico ed allontanare tutte le persone estranee • Avvertire immediatamente la Polizia ed i Vigili del Fuoco specificando: <ul style="list-style-type: none"> ✓il luogo dell'incidente ✓materia trasportata
In caso di incendio	<ul style="list-style-type: none"> • interrompere il flusso del gas se possibile • <i>incendio di piccole proporzioni</i>: usare gli estintori a polvere chimica secca • <i>incendio di vaste proporzioni</i>: non intervenire aspettare l'intervento del VV.F. ed allontanarsi dalla zona • raffreddare i recipienti con irrorazioni di acqua a getto frazionato evitando di colpire con il getto diretto pieno le pareti metalliche surriscaldate. Continuare anche dopo lo spegnimento delle fiamme.
In caso di perdite	<ul style="list-style-type: none"> • indossare gli indumenti protettivi per evitare causticazioni • interrompere il flusso del gas. Se possibile • eliminare ogni sorgente di fiamma o scintilla • mettersi sopravento • tenere pronti i mezzi antincendio • allontanare tutte le persone fino a bonifica avvenuta
Attenzione	<p>In particolare a pozzetti, cunicoli, scarichi, fogne dove può depositarsi del GPL. In caso di grosse fughe di gas, dare l'allarme, allontanarsi e tenersi sopravento. Attendere l'arrivo dei VV.F. Nubi di gas si possono spostarsi, secondo la velocità e direzione del vento, anche a grandi distanze.</p>

per un approfondimento:

- ✓ DM 04/09/96 recepimento Direttiva 94/55/CE
- ✓ Dm trasporti 21/12/01
- ✓ DM 15/05/97 n° 144 recepimento Direttiva 96/86/CE
- ✓ DM 06/06/2002
- ✓ Codice della strada

CAPITOLO 3: USO di PRODOTTI FITOSANITARI

Piccolo glossario:

Registro dei trattamenti: è stato istituito dal DPR n° 290/01 art.42 e successivi provvedimenti regionali. Ogni utilizzatore di prodotti fitosanitari deve annotarne l'uso.

USO DI PRODOTTI FITOSANITARI DA PARTE DEL RIVENDITORE

Se il commerciante impiega, ad esempio per la conduzione della propria azienda agricola, prodotti fitosanitari questi devono essere custoditi in spazi diversi dai locali di vendita autorizzati (**e comunque i modo chiaramente separato dai prodotti fitosanitari in vendita**), allestiti con gli stessi criteri di sicurezza.

In questo caso il rivenditore deve possedere e compilare il *Registro dei Trattamenti con Prodotti Fitosanitari*.

Nel caso l'acquisto di tali prodotti fitosanitari avvenga attraverso la sua attività commerciale, le quantità dovranno risultare nella annuale dichiarazione delle vendite e, se si tratta di prodotti T+, T, Xn, dovranno essere annotate nel registro / schedario di carico-scarico.

L'utilizzo dei prodotti T+, T, Xn, è subordinato al possesso del patentino.

IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI

Il "**Registro dei Trattamenti con prodotti fitosanitari**" predisposto dalla Regione Veneto (DGR n° 2225/02 e n° 136/03) è composto da una serie di *schede* sulle quali devono essere annotati, a cura di chi effettua il trattamento, i dati relativi agli utilizzi di prodotti fitosanitari negli ambiti agricoli, extra agricoli e sulle derrate vegetali immagazzinate.

*fac simile pagina del
registro dei trattamenti*

USO AGRICOLO

scheda B

TRATTAMENTO CON PRODOTTI FITOSANITARI

ANNO: _____

COLTURA: _____

VARIETA' RIFERIMENTO _____

SUPERFICIE in ettari _____

DATA SEMINA O TRAPIANTO _____

PROTETTA

DATA INIZIO FIORITURA _____

PIENO CAMPO

DATA INIZIO RACCOLTA _____

DATA	NOME COMMERCIALE PRODOTTO FITOSANITARIO	QUANTITA' IMPIEGATA litri o chili	SUPERFICIE TRATTATA ettari	AVVERSITA' CHE RENDE NECESSARIO IL TRATTAMENTO	NOME DI CHI EFFETTUA IL TRATTAMENTO (1)	NOTE

(1) Se compilato dal terzista questi apporrà timbro e firma

Il registro deve essere conservato in azienda

Le schede hanno validità annuale e devono essere conservate per non meno di 3 anni.

Ogni *registrazione* relativa all'utilizzo di prodotti fitosanitari dovrà avvenire *preferibilmente* entro 48 ore dal trattamento e comunque non oltre i 30 giorni.

Nel caso di **trattamenti effettuati da conto terzi**, i dati richiesti verranno riportati sul registro:

- dal *possessore del registro* sulla base dei dati riportati sulla **scheda E** che gli consegnerà il *terzista* che esegue il trattamento
- dal *terzista* che ha effettuato il trattamento che apporrà anche timbro e firma.

oppure

Il registro va *conservato* presso l'Ente o l'Azienda dove si impiegano i prodotti fitosanitari.

Sono *esonerati* dalla compilazione del Registro dei Trattamenti gli utilizzatori marginali (produzioni per autoconsumo, giardini ecc.) mentre i soggetti che aderiscono a programmi comunitari e già compilano dei "registri" possono continuare a compilare il documento in loro possesso purché riporti tutti i dati richiesti dal DPR n° 290/0; in alternativa dovranno integrarlo dei dati mancanti.

per un approfondimento:

- ✓ DGR n° 2225/02
- ✓ DGR n° 136/03
- ✓ Modulistica

CAPITOLO 4: LO SMALTIMENTO dei PRODOTTI FITOSANITARI

SMALTIMENTO DELLE GIACENZE di PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI

Allo scadere del tempo concesso, dal Decreto Ministeriale di revoca, per lo smaltimento delle scorte presenti presso le Ditte produttrici o delle giacenze presso i rivenditori è possibile che presso la rivendita siano ancora presenti delle confezioni del prodotto non più autorizzato.

Queste confezioni sono da considerarsi a tutti gli effetti rifiuti pericolosi.

La loro presenza all'interno della rivendita comporta una serie di problematiche relative alla loro messa in sicurezza, allo smaltimento ed alla prevenzione da incidenti ed inquinamenti.

In attesa dello smaltimento, i "rifiuti" dovranno essere separati dalle altre merci, allestendo all'interno dei locali autorizzati un deposito temporaneo per rifiuti pericolosi la cui presenza deve essere comunicata alla Provincia. Il deposito temporaneo non può essere mantenuto per più di un anno dalla *comunicazione di attivazione*.

L'area di stoccaggio deve essere attrezzata con idonei contenitori in materiale resistente agli urti ed alle sostanze corrosive (acidi e basi).

Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi presenti nel deposito deve avvenire con *cadenza bimestrale* ed in ogni caso quando il quantitativo raggiunge i 10 mc. Infatti se la quantità stoccata supera i 10 mc, l'attività di deposito temporaneo deve essere preventivamente autorizzata dalla provincia.

Il rivenditore deve compilare un *registro di carico-scarico*, vidimato dall'ufficio del Registro, dove annota le quantità di rifiuti conferiti all'impianto di smaltimento; copia della documentazione di conferimento, deve essere conservata presso la rivendita.

Il trasporto dei rifiuti pericolosi agli impianti di smaltimento, deve avvenire mediante Ditta autorizzata.

LA MESSA IN SICUREZZA DEI CONTENITORI DI PRODOTTI FITOSANITARI: LA DGR n° 1261/99

Con l'emanazione del D.Lgs. n° 22 del 05/02/1997 "Decreto Ronchi" anche le aziende agricole e attività simili, hanno una serie di "obblighi" per il corretto smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari.

La DGR n° 1261/99 è stata emanata con l'obiettivo di precisare i comportamenti più adeguati che, snellendo gli aspetti formali, garantiscano la massima salvaguardia della salute umana e dell'ambiente.

In merito a ciò è necessario che anche i rivenditori abbiano un quadro chiaro di quanto prevede la norma regionale citata, in quanto essi rappresentano le uniche figure in grado di fornire corrette informazioni per buona parte del mondo agricolo e non.

LE OPERAZIONI PRESSO L'AZIENDA

La metodologia da seguire è essenzialmente la seguente:

1. Lavaggio dei contenitori:
 - *manuale*
 - quantità d'acqua da introdurre: 20% della capacità del contenitore (es. in una tanica da 5 litri si introdurrà 1 litro di acqua)
 - numero dei lavaggi: almeno 3 (6 per i prodotti T+ o T)
 - *meccanico*
 - pressione dell'acqua: almeno 3,0 bar con portata minima di 4,5 litri/minuto
 - tempo di lavaggio: almeno 40 secondi
 - tempo di sgocciolamento: almeno 60 secondi

L'acqua di lavaggio deve essere riutilizzata nel trattamento fitosanitario.

2. Riduzione dei volumi: i contenitori devono essere schiacciati avendo cura, ove possibile, di tapparli.

3. Introduzione in sacchi ed identificazione del produttore: i contenitori devono essere chiusi e identificabili mediante l'apposizione di un'etichetta di identificazione riportante i dati del produttore: ragione sociale dell'azienda, indirizzo della sede operativa, codice fiscale.
4. Stoccaggio al riparo dagli agenti atmosferici: per evidenti esigenze di salvaguardia ambientale i sacchi così confezionati devono essere posti al riparo dal dilavamento meteorico ed anche fuori dalla portata di bambini, animali e comunque di tutte persone non addette all'uso dei prodotti fitosanitari.

GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA

Durante le "giornate di raccolta" organizzate in collaborazione con le Associazioni di categoria, alcune rivendite "prestano" l'area a Ditte autorizzate al ritiro dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari opportunamente bonificati.

Normalmente gli aspetti formali (richiesta delle autorizzazioni, comunicazione dei rivenditori aderenti all'iniziativa, comunicazione del calendario delle raccolte ecc.) vengono curati dall'Associazione di categoria.

Presso il centro di raccolta, una volta verificato che l'etichetta di identificazione posta sul sacco dei contenitori vuoti è integra e leggibile, gli imballi devono essere introdotti in un "contenitore di raccolta" che deve essere protetto dagli agenti atmosferici.

La raccolta avviene nei giorni prefissati e al commerciante può venire chiesto di pesare la merce conferita ed avere cura che il trasbordo dei contenitori venga effettuato correttamente nel caso non sia presente il personale della Ditta specializzata.

Alcune amministrazioni comunali hanno attivato delle "isole ecologiche" dove è possibile conferire le confezioni vuote di prodotti fitosanitari bonificate.

per un approfondimento:

- ✓ DGR n° 1261/99.
- ✓ D.Lgs. n° 22/97 "Decreto Ronchi"
- ✓ Indirizzi utili: provincia, Associazione di categoria.

CAPITOLO 5: LEGISLAZIONE

SANZIONI

le più comuni violazioni e le rispettive sanzioni possono essere così schematizzate:

Violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria
Mancanza di certificato di abilitazione alla vendita	Art. 23 DPR n° 290/01	Art. 17 L. n° 283/62
Mancanza di autorizzazione ai locali	Art. 21 DPR n° 290/01	Art. 6 L. n° 283/62
Scorretta vendita T+, T, Xn (registro-bollettari ...)	Art. 24 DPR n° 290/01	Art. 17 L. n° 283/62
Deposito non conforme alla circ.15/93	Vedi mancanza	Autorizzazione o Art. 17 L.283/62
Presenza di prodotti sfusi	D.Lgs. n° 194/95 o DPR n° 290/01	Art. 23 D.Lgs. n° 194/95 o Art. 17 L. n° 283/62
Limitazione ed esclusione di impiego di P.F.	D.Lgs. n° 194/95	Art. 23 D.Lgs. n° 194/95
Vendita di prodotti non autorizzati	D.Lgs. n° 194/95	Art. 23 D.Lgs. n° 194/95
Mancata compilazione registro dei trattamenti	DPR n° 236/88 o DPR n° 290/01	Art. 55 D.Lgs. n° 152/99 o Art. 17 L. n° 283/62
Mancata compilazione informative di vendita	DPR n° 236/88 o DPR n° 290/01	Art. 55 D.Lgs. n° 152/99 o Art. 17 L. n° 283/62
Obblighi trasportatore	D.Lgs. n° 194/95	Art. 24 D.Lgs. n° 194/95
Schede sicurezza	DMS 07/09/2002	Art. 36 D.Lgs. n° 52/97

per un approfondimento:

- ✓ articoli di norme citate se non allegate in altri capitoli.

CAPITOLO 6: IL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Fu fondato nel 1923 quale organo periferico del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste; attualmente dipende dall'Assessorato all'agricoltura Regionale e l'esatta denominazione è: Unità periferica dei Servizi Fitosanitari

Le attività svolte possono essere così riassunte:

- **assistenza tecnica e divulgazione** – coordina l'attività di assistenza tecnica specializzata nel settore fitosanitario, per la corretta applicazione delle azioni previste dal Piano Nazionale di Lotta Fitopatologia integrata, rivolta alla razionalizzazione dell'impiego di fitofarmaci; provvede mediante attività diagnostica di laboratorio, ad esaminare campioni di vegetali e di terreno per suggerire le terapie adeguate; realizza pubblicazioni, corsi, conferenze per l'aggiornamento di tecnici ed agricoltori.
- **Ricerca e sperimentazione** - segue le malattie delle piante presenti nella Regione Veneto; mette a punto e verifica nuove tecniche di lotta ai parassiti; individua resistenze genetiche alle malattie, utilizzando propri tecnici e mezzi, in collaborazione con Istituti Universitari, Enti Pubblici, Organismi privati.
- **Controlli fitosanitari** - In esecuzione alle convenzioni internazionali sulla protezione delle piante e alla legislazione nazionale, che indica i divieti di entrata per particolari parassiti o prodotti vegetali e detta norme di quarantena, vengono eseguiti controlli accurati su tutti i prodotti di origine vegetale in importazione, esportazione e che transitano dai confini fitosanitari allo scopo di prevenire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi.
- **Vigilanza sui vivai** - Per la loro potenzialità a diffondere malattie, le aziende vivaistiche e sementiere sono costantemente tenute sotto controllo coordinandone la difesa e la lotta fitosanitaria e rilasciando le autorizzazioni alla produzione e al commercio. Inoltre, nei vivai, vengono eseguiti i controlli necessari al fine di garantire la certificazione volontaria di virus-esenza e di corrispondenza varietale, istituita dalla Regione Veneto, per il materiale di moltiplicazione
- **Salvaguardia del verde e lotte obbligatorie** - è il punto di riferimento per la tutela del verde pubblico e privato; coordina l'attività prevista per le lotte obbligatorie volte alla salvaguardia di specie vegetali minacciate da parassiti animali o vegetali.
- **Attività di laboratorio** – vengono effettuate analisi su campioni vegetali e di terreno. I settori specialistici per l'attività diagnostica sono: funghi, batteri, virus, nematodi, insetti ed acari. Le analisi sono gratuite e vengono eseguite su richiesta.

IL BOLLETTINO FITOPATOLOGICO

I bollettini vengono emessi con cadenza settimanale e sono distinti per settori:

- frutticolo
- orticolo
- viticolo
- olivicolo
- verde pubblico

possono essere letti sui quotidiani e TV locali e sul sito della Regione Veneto (www.regione.veneti.it/settori) "navigando" all'interno di agricoltura.

per un approfondimento:

- ✓ SEDE CENTRALE Vale dell'Agricoltura, 1/A 37060 Bovolino Buttapietra (VR)
Tel. Segreteria 0458676919 Fax 045/8676937 E-mail:
fitosanitario@regione.veneto.it
- ✓ SEDE DI ROVIGO Tel.: 0425/397307 Fax: 0425/397272
- ✓ SEDE DI TREVISO Tel.: 0422/412796 Fax: 0422/412827 E-mail:
serv.fitotv@mail.regione.veneto.it
- ✓ SEDE DI VENEZIA Tel.: 041/2795701 Fax: 041/2795703 E-mail:
serv.fitove@mail.regione.veneto.it

Ed infine un aiuto per orientarsi nel "mondo" dei prodotti fitosanitari.

Abilitazione alla vendita (certificato): attestato di idoneità alla vendita di prodotti fitosanitari.

Abiotico (fattore): non inerente a forme di vita; sono fenomeni legati a fattori fisici (clima, luce, temperatura ecc.).

Acaro: organismo di piccole o piccolissime dimensioni.

Acaricida: prodotto impiegato per combattere e contenere gli acari.

Adesivanti: vedi coadiuvante. Favoriscono l'adesione sulle piante del prodotto fitosanitario irrorato.

A.D.I. (acceptable daily intake) dose giornaliera di una sostanza chimica accettabile per l'uomo. Viene stabilita utilizzando il valore più basso del N.O.E.L. ulteriormente diviso per 100 (coefficiente di sicurezza).

A.D.R.: norme internazionali che regolano il trasporto delle merci pericolose su strada, compresi i prodotti fitosanitari.

Antagonismo: fenomeno che riduce l'efficacia terapeutica di due o più prodotti fitosanitari miscelati tra di loro rispetto a quella degli stessi prodotti usati singolarmente (vedi compatibilità).

Anticrittogamico: vedi prodotto fitosanitario. Utilizzato per combattere funghi e batteri.

Antideriva: vedi coadiuvante. Utilizzati per la preparazione di miscele da irrorare con mezzi aerei o in zone in cui sarebbe pericoloso lo sconfinamento. Aumentano la viscosità ottenendo gocce più grosse e pesanti.

Antidettossificanti: vedi modalità di azione. Sostanze che bloccano le barriere difensive negli insetti, favorendo quindi l'azione degli insetticidi.

Antievaporanti: vedi coadiuvante. Evitano la rapida evaporazione della miscela dopo il trattamento.

Antigerminello: vedi modalità di azione. Erbicidi che controllano le infestanti tra la germinazione e la fase di plantula.

Antiparassitari: vedi prodotto fitosanitario

Assuefazione: è il fenomeno per il quale insetti, acari e funghi divengono resistenti ad una precisa sostanza attiva.

Attività (di un prodotto fitosanitario): si intende la sua efficacia nociva contro i patogeni verso cui è diretto.

Attrattivi sessuali: sostanze dall'odore caratteristico delle femmine; utilizzati per attirare i maschi nelle "trappole sessuali". La conta delle catture permette di verificare la densità della popolazione del fitofago da combattere ("lotta guidata o integrata").

Azienda U.L.S.S.: Azienda Unità Locale Socio Sanitaria.

Ausiliari: organismi utili i quali ostacolano lo sviluppo delle popolazioni di insetti ed acari dannosi ("lotta biologica").

Autorizzazione all'acquisto (patentino): attestato di idoneità (art. 25 dal DPR n° 290/01) all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici (T+), tossici (T), nocivi (Xn).

Autorizzazione sanitaria dei locali (certificato): certifica che i locali destinati alla vendita ed all'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari sono idonei allo scopo.

Bagnanti: vedi coadiuvante. Favoriscono la distensione sotto forma di pellicola, sottile e continua sulle superfici vegetali della miscela irrorata.

Biosistemica: è la proprietà di particolari prodotti fitosanitari sistemici di stimolare le naturali difese delle piante.

Biotecnologie: è la ricerca finalizzata alla messa a punto di tecniche biologiche in grado di fornire risultati certi in tempi brevi (ingegneria genetica, fitoregolazione, lotta biologica, biostimolazione).

Bollettario di vendita: Modulo firmato dall'acquirente all'atto dell'acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici (T+), tossici (T), nocivi (Xn).

Centralina microclimatica: strumento informatico per la rilevazione dei dati climatici ed il calcolo dell'avvio dell'infestazione e del relativo periodo di incubazione.

Certificato di formazione professionale (ADR): "patente speciale" che deve acquisire il trasportatore di merci pericolose

Chemioterapia: eliminazione del patogeno con sostanze chimiche dopo il suo attacco alle colture.

Ciclo biologico: susseguirsi dei diversi stadi di crescita di un organismo.

Citotropismo: vedi modalità di azione. Il prodotto fitosanitario penetra nei tessuti dove si diffonde, evitando il dilavamento.

CL₅₀ (concentrazione letale 50): esprime la concentrazione di sostanza attiva che causa la morte del 50% degli animali di laboratorio esposti al prodotto. Viene espressa in ppm. Per ogni sperimentazione viene indicata la durata, la modalità di intossicazione (es. orale, cutanea) e l'animale da laboratorio impiegato.

Classi tossicologiche: suddivisione dei prodotti fitosanitari sulla base delle loro DL₅₀ e CL₅₀. Attualmente sono previste 3 classi a tossicità decrescente.

Coadiuvante: sostanza che migliora l'azione della sostanza attiva, favorendo la regolare distribuzione e persistenza del prodotto fitosanitario.

Colture ammesse: elenco delle colture su cui si può impiegare un determinato prodotto fitosanitario.

Compatibilità tra prodotti fitosanitari: determina la possibilità o meno di miscelare due o più formulati commerciali senza che ciò provochi fitotossicità o diminuzione dell'efficacia dei singoli prodotti (vedi antagonismo).

Contaminazione: dal punto di vista patologico è l'arrivo del patogeno sulla pianta; dal punto di vista ambientale è

l'inquinamento dovuto alla presenza di prodotti fitosanitari nell'ambiente.

CPI: certificato prevenzione incendi

Decreto di autorizzazione di prodotti fitosanitari: provvedimento emanato dal Ministero della Salute per autorizzare la commercializzazione di singoli prodotti.

Decreto di revoca di prodotti fitosanitari: provvedimento emanato dal Ministero della Salute per vietare la commercializzazione di singoli prodotti. Fissa anche il tempo di smaltimento delle scorte.

Deriva: durante l'irrorazione la miscela, a causa del vento eccessivo o di errate modalità di distribuzione, raggiunge colture o abitazioni adiacenti all'apezzamento trattato.

DGR: Decreto Giunta Regionale

Dichiarazione di vendita: modulistica che ogni venditore di prodotti fitosanitari deve inviare all'Autorità regionale entro la fine di febbraio di ogni anno.

Diserbante: vedi prodotto fitosanitario. Viene utilizzato per il controllo delle erbe infestanti. Si distinguono, in base alla modalità di azione, in erbicidi, antigerminelli, geosterilizzanti.

Dispositivi di protezione individuale (DPI): insieme di indumenti e accorgimenti tecnici per proteggere l'operatore dalle intossicazioni (es. tuta, maschera, guanti, cabine ecc.).

DL₅₀ (dose letale 50): quantità di sostanza attiva in grado di uccidere il 50% degli animali da laboratorio esposti. Si esprime in mg di sostanza attiva per ogni Kg di animali di laboratorio. Deve essere indicata la durata, la modalità di intossicazione (es. orale, cutanea) e l'animale da laboratorio impiegato.

D.Lgs.: Decreto Legislativo

DM: Decreto Ministeriale.

DPR: Decreto Presidente della Repubblica

EC₅₀ (concentrazione di effetto mediana): concentrazione di una sostanza presente nell'aria o nell'acqua necessaria per provocare, entro un certo periodo di tempo, un "determinato effetto tossico" nel 50% della popolazione sperimentale esposta.

Ecologia: studio dell'ambiente e della vita che in esso si svolge.

Ecosistema: luogo di compresenza, compenetrazione ed interazione tra suolo, luce, temperatura, umidità ecc. (biotopo) e la vita di animali e/o vegetali (biocenosi).

Ecotossicità: grado di "tossicità ambientale" dei prodotti fitosanitari. Viene determinata attraverso studi che indagano il comportamento dei prodotti fitosanitari nel terreno, acqua, aria e nei confronti della fauna (lombrichi, api, insetti utili, uccelli, pesci ecc.).

Efficacia: capacità di raggiungere l'effetto desiderato.

Endoterapici: sono prodotti fitosanitari che esplicano la loro azione all'interno degli organi delle piante trattate: si dividono in citotropici, sistemici e translaminari

Entomofagi: predatori e parassiti utili che si nutrono a spese di insetti ed acari dannosi.

Equilibrio biologico: in natura non esiste un equilibrio stabile. Fitofagi, parassiti, predatori, stato del terreno, umidità dell'aria, precipitazioni, sviluppo delle piante ecc. risultano direttamente ed indirettamente collegati tra di loro e sono soggetti a cambiamenti; al variare di uno dei parametri il sistema si mette in movimento per ricercare una nuova situazione di equilibrio.

Erbicida: vedi modalità di azione. Diserbante che agisce direttamente sulla pianta nelle prime fasi di sviluppo.

Etichetta: riporta tutte le indicazioni previste per legge (D.Lgs. 194/95) ed accompagna sempre il prodotto fitosanitario. Vi si possono leggere le modalità di impiego, la classe tossicologica, le nozioni di tipo tecnico-agronomico ecc.

Fisiofarmaco: prodotto idoneo al controllo delle fisiopatie.

Fisiopatia: alterazione dovuta a fattori abiotici.

Fitofago: organismo animale che vive a spese dei vegetali.

Fitofarmaci: vedi prodotto fitosanitario

Fitofarmaci di copertura: vedi prodotto fitosanitario. Agiscono esclusivamente sulla superficie del vegetale trattato; sono soggetti a dilavamento.

Fitoregolatore: controlla le fisiopatie e modifica alcune funzioni fisiologiche della pianta. Agisce in posti diversi da quelli di applicazione.

Fitotossicità: azione dannosa (es. ustione) che il prodotto fitosanitario provoca anche sulle piante che dovrebbe proteggere.

Flowable: sospensioni stabili costituite da una sostanza attiva dispersa in acqua (pasta liquida, sospensione concentrata, pasta colloidale). Sono più funzionali rispetto alle polveri bagnabili.

Formulato commerciale: è il prodotto fitosanitario pronto all'acquisto. Composto da una sostanza attiva (in % diverse) e coadiuvanti. può presentarsi sotto forma di polvere secca o bagnabile, granuli, concentrato emulsionabile, prodotto solubile, microincapsulato, pasta, aerosol ecc.

Fumigante: vedi modalità di azione. Sono i prodotti che a contatto con l'aria si trasformano in gas o vapore. In molti casi deve essere usato da personale autorizzato.

Geosterilizzanti: vedi modalità di azione. Erbicida che rende il terreno inadatto allo sviluppo delle piante.

Impolveratrice: macchina adibita ai trattamenti con polveri.

Inerti: vedi coadiuvante. Sostanze chimiche presenti nei prodotti fitosanitari con funzione diluente e/o di trasporto.
Infezione: penetrazione di funghi, batteri, virus nei tessuti sani di un organismo che provoca fenomeni patologici (inoculazione).

Insetticida: vedi prodotto fitosanitario. Svolge un'attività tossica nei confronti degli insetti.

Intervallo di sicurezza: numero di giorni che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta o, per le derrate alimentari, tra l'ultimo trattamento ed il consumo.

Viene definito anche come tempo di carenza.
Il suo rispetto consente di rientrare entro i R.M.A.

Intossicazione: assunzione eccessiva di tossico. Può avvenire per via orale, cutanea, inalatoria ed essere acuta o cronica.

Intossicazione acuta: si evidenzia entro le 24 ore dall'assunzione del tossico. Dà sintomi evidenti.

Intossicazione cronica: si esplica a seguito di somministrazioni continue e prolungate nel tempo a basse concentrazioni di tossico.

IRA: Ispettorato Regionale per l'Agricoltura

Irroratrice: apparecchiatura per eseguire i trattamenti fitosanitari liquidi. Le irroratrici si suddividono in: tradizionali (a un fluido – antiparassitario), atomizzatori e nebulizzatori (a due fluidi – antiparassitario e aria).

Limacida: vedi prodotto fitosanitario. Controlla lumache e limacce.

Lotta guidata: l'intervento con sostanze chimiche avviene dopo aver accertato, con opportuni rilievi in campo, il reale rischio di danno da parte delle avversità. I criteri di tale sistema di lotta sono l'individuazione della soglia di intervento e la valorizzazione dell'azione dei nemici naturali.

Lotta integrata: la difesa delle piante viene attuata con mezzi biologici, agronomici, fisici, ecc. Di fatto è l'evoluzione della lotta guidata. Il fine è quello di utilizzare sempre meno sostanze chimiche.

Merce pericolosa (ADR): materia o oggetto il cui trasporto è vietato secondo l'ADR o autorizzato unicamente alle condizioni previste.

Modalità di azione di un prodotto fitosanitario: è il modo con cui agisce nei confronti del patogeno contro cui è diretto:

1. contro le crittogame: preventiva, curativa, eradicante
2. contro i fitofagi: contatto, ingestione, asfissia
3. contro le piante infestanti: sistemica, contatto, antigerminello.

Modello di vendita: vedi bollettario.

Nc: sigla che indica i Prodotti Non Classificati

Nematocida: vedi prodotto fitosanitario. Controlla i nematodi.

N.O.E.L. (no observed effect level - Soglia di tossicità cronica): è la dose più alta di una sostanza attiva, utilizzata nei test sugli animali, che non arreca alcun danno. Ci sono valori diversi a seconda degli animali da laboratorio utilizzati. Serve per il calcolo dell'A.D.I.

Numero di registrazione: viene assegnato al prodotto commerciale al momento della registrazione da parte del Ministero della Salute.

Patentino: vedi Autorizzazione all'acquisto.

Pesticida: vedi prodotto fitosanitario. Termine di uso internazionale che deriva dall'inglese "pesticides" (pest=organismo dannoso).

P.P.O.: vedi prodotto fitosanitario. Prodotto per piante ornamentali

Preparato: miscela di due o più sostanze

P.R.G.: Piano Regolatore Generale

Principio attivo: vedi sostanza attiva.

Prodotto fitosanitario: termine che ha sostituito: antiparassitari, fitofarmaci, pesticidi, presidio fitosanitario. Ai sensi del D.Lgs. 194/95 e del DPR n° 290/01 si intendono le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a:

6. Proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti
7. Favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti
8. Conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni
9. Eliminare le piante indesiderate
10. Eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

Prodotti fitosanitari pronti all'uso: sono confezionati e pronti per la vendita. Possono essere impiegati come tali o dopo diluizione in un liquido od ancora addizionati ad esche. Sono composti dal sostanza attiva e da coadiuvanti (vedi formulato commerciale).

Registro dei carico scarico: registro\schedario che deve essere compilato dal commerciante per la vendita dei prodotti T+, T, Xn.

Registro dei trattamenti: è stato istituito dal DPR n° 290/01 art.42 e successivi provvedimenti regionali. Ogni utilizzatore di prodotti fitosanitari deve annotarne l'uso, preferibilmente entro 48 ore e comunque non oltre i 30 gg. dall'utilizzo. Tale registro deve essere conservato in azienda per almeno i 3 anni successivi alla compilazione.

Repellente: vedi modalità di azione. Proprietà di alcuni prodotti capaci di respingere alcuni fitoparassiti.

Residuo massimo ammesso (RMA): quantità massima di sostanza attiva che può essere ritrovata nei prodotti alimentari posti in commercio e destinati all'alimentazione. Di fatto esprime la quantità massima di sostanza attiva che in fase di sperimentazione ha dimostrato di non arrecare danno alla salute.

Resistenza: comparsa e diffusione di ceppi di insetti, acari, batteri, funghi e malarie divenuti insensibili all'azione di una determinata sostanza attiva.

R.M.A.: vedi residuo massimo ammesso.

Rodenticida: vedi prodotto fitosanitario. Controlla micro-mammiferi insettivori o roditori.

Scheda di sicurezza: sono le informazioni che accompagnano le sostanze pericolose e che consentono di prevenire i rischi dovuti al loro uso e stoccaggio.

Schedario di carico scarico: vedi registro

Selettività: vedi modalità d'azione. Proprietà dei nuovi prodotti di sintesi che risultano efficaci contro alcuni fitofagi (o una certa gamma di infestanti) e "risparmiano" la specie o la coltura utile.

Sistemicità: vedi modalità d'azione. Capacità di un prodotto fitosanitario di essere assorbito dai tessuti vegetali ed immettersi nel sistema vascolare. Ciò gli permette di trovarsi

integro ed efficace lontano dal punto di applicazione, anche in parti vegetali sviluppatasi dopo il trattamento.

Soglia del danno: è il limite in cui il valore della diminuzione produttiva causata dal fitofago eguaglia il costo del trattamento fitosanitario.

Soglia di intervento: è una soglia prudenziale che indica realmente il momento in cui conviene effettuare il trattamento prima, cioè, che venga raggiunta la soglia del danno.

Soglia di tolleranza: limite di infezione o infestazione sotto cui non conviene effettuare il trattamento.

Sostanza attiva: porzione del prodotto fitosanitario che realmente esplica l'azione tossica contro il patogeno (animale o vegetale).

Sostanza pericolosa (scheda sicurezza): sono gli elementi chimici o i loro composti.

Spettro di azione: indica la capacità del prodotto fitosanitario di agire a largo spettro (su più gruppi di organismi) o in modo selettivo (es. salvaguardando gli insetti utili).

T±: sigla che indica i prodotti Molto Tossici

T: sigla che indica i prodotti Tossici

T.A.D.I. (temporary acceptable daily intake – dose giornaliera accettabile): viene espressa in un arco di tempo preciso (giorni, mesi, anni).

Tempo di carenza: vedi intervallo di sicurezza

T.L.V. (threshold limit value – valore limite di soglia): è il valore massimo di concentrazione di una sostanza alla quale non vengono evidenziati, per la maggior parte degli esposti, nel corso di tutta la vita lavorativa, effetti tossici

Translaminare: vedi modalità di azione. Capacità di un prodotto fitosanitario di penetrare e traslocare dalla lamina della superficie trattata a quella opposta.

V.V.F.: vigili del fuoco.

Xi: sigla che indica i prodotti Irritanti

Xn: sigla che indica i prodotti Nocivi

Zone vulnerabili: zone di territorio particolarmente "a rischio" d'inquinamento da nitrati o prodotti fitosanitari o altri inquinanti. Devono essere individuate dalla Regione.

Questionario per la valutazione

1. Cosa si intende per lotta integrata?

- l'utilizzo integrato di prodotti anticrittogamici selettivi
- la difesa delle colture che impiega mezzi chimici, biologici, agronomici, fisici, biotecnologici e genetici
- la difesa delle colture che impiega sostanze chimiche non prodotte per sintesi

2. Cosa si intende per lotta biologica?

- la totale abolizione dell'impiego di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi
- l'uso esclusivo di antagonisti naturali per il contenimento degli organismi dannosi alle colture
- l'impiego di prodotti fitosanitari selettivi che non eliminano gli insetti utili

3. Cosa si intende per lotta guidata?

- l'eliminazione di tutti gli insetti dalle colture agrarie
- l'esecuzione dei trattamenti a turni fissi sulla base dell'andamento climatico
- l'esecuzione dei trattamenti solo nei casi che il danno previsto superi il costo del trattamento

4. Che cosa si intende per agricoltura biologica?

- una tecnica agricola in cui non si esegue mai nessun tipo di trattamento contro le avversità delle piante
- una tecnica agricola in cui, per la difesa delle colture, si impiegano solo prodotti irritanti o non classificati
- un sistema di produzione compatibile con l'ambiente che per la difesa delle colture si basa sull'abolizione delle sostanze chimiche di sintesi.

5. Un prodotto fitosanitario molto tossico può provocare intossicazioni mortali per l'uomo?

- no, solo intossicazioni croniche
- sì, può provocare intossicazioni acute anche mortali
- no, solo intossicazioni sub-acute

6. Che tipo di intossicazione si può avere impiegando impropriamente prodotti fitosanitari "nocivi"?

- lieve
- grave
- trascurabile

7. Per proteggere le mani durante l'impiego dei prodotti fitosanitari è opportuno utilizzare guanti in:

- pelle
- tessuto
- gomma impermeabile

8. I prodotti fitosanitari possono essere impiegati per trattamenti di aree non agricole?

- sì, sempre purché si rispetti il tempo di carenza
- no
- solo quando è specificatamente indicato in etichetta

9. Un prodotto fitosanitario può essere impiegato su qualsiasi coltura?

- sì
- no, solo sulle colture e le modalità indicate in etichetta
- no, solamente su quelle indicate in etichette e quelle che autorizza, in base all'esperienza, il venditore del prodotto o il tecnico che fornisce l'assistenza

10. Effettuato il trattamento in un frutteto, ad esempio con un insetticida, quanto tempo è necessario attendere prima di poter procedere alla potatura del frutteto stesso?

- 48 ore, se non indicato diversamente
- un intervallo di tempo pari all'intervallo di sicurezza
- nessuno, si può accedere immediatamente

11. Cosa si intende per tempo di rientro?

- l'intervallo di tempo, normalmente indicato in etichetta, che deve trascorrere tra l'esecuzione del trattamento e l'accesso di uomini o animali nella zona trattata
- l'intervallo di tempo che è opportuno non superare prima di lavarsi dopo aver effettuato il trattamento
- l'intervallo di tempo che non deve essere superato tra la raccolta del prodotto trattato e il suo trasporto

12. Dovendo fare un trattamento su coltura ortiva a raccolta scalare il tempo di carenza...

- Deve sempre essere rispettato
- non bisogna rispettarlo in quanto la raccolta è scalare
- bisogna rispettarlo soltanto per l'ultima raccolta

13. Se si effettuano trattamenti della frutta in post-raccolta, prima di immetterla sul mercato è necessario...

- pulirla in maniera che non restino tracce del prodotto utilizzato

- rispettare assolutamente i tempi di carenza
 - lavarla se si commercializza prima della scadenza del tempo di carenza
- 14. Le formulazioni in granuli possono essere maneggiate a mani nude?**
- sì
 - no
 - solamente se c'è l'acqua per lavarsi
- 15. Cos'è il residuo massimo ammesso?**
- la quantità massima di formulato che può essere versata nel terreno
 - la quantità di formulato che può essere tollerato dalla coltura
 - la quantità massima di prodotto fitosanitario che può essere tollerata sul prodotto agricolo in qualsiasi momento successivo alla raccolta
- 16. A che cosa serve un prodotto fitosanitario insetticida?**
- a combattere gli insetti parassiti degli animali
 - a combattere le malattie crittogamiche
 - a combattere gli insetti dannosi alle colture
- 17. A che cosa serve un prodotto fitosanitario diserbante?**
- ad impedire lo sviluppo indesiderato delle erbe infestanti nelle colture agricole
 - ad eliminare le piante infestate da organismi nocivi
 - al solo diserbo di fossi, canali e giardini
- 18. A cosa serve un prodotto fitosanitario fungicida?**
- a combattere le malattie fungine delle piante agrarie
 - a favorire l'allegagione dei frutti
 - a distruggere le foglie attaccate dal marciume
- 19. Che cosa sono i prodotti fitosanitari?**
- tutti i prodotti che si impiegano per la difesa delle piante, derrate alimentari, il diserbo delle coltivazioni o che favoriscono o regolano le produzioni vegetali
 - gli insetticidi e fungicidi utilizzati per la difesa delle piante e delle derrate alimentari
 - i prodotti per la difesa della piante ed il diserbo classificati come molto tossici, tossici e nocivi
- 20. Secondo la nuova normativa come vengono chiamati i preparati destinati a proteggere i vegetali e ad eliminare le piante indesiderate?**
- Presidi sanitari
 - prodotti fitosanitari
 - pesticidi
- 21. I prodotti fitosanitari possono essere prodotti e immessi in commercio liberamente?**
- sono di libera produzione e vendita
 - sono soggetti ad autorizzazione dell'Azienda ULSS
 - sono soggetti ad autorizzazione del ministero della Salute
- 22. Che cosa si intende per sostanza attiva?**
- il residuo massimo consentito sugli alimenti
 - la sostanza contenuta in un prodotto fitosanitario che agisce contro l'avversità da combattere
 - un prodotto che può essere acquistato solamente da chi possiede il patentino
- 23. Che cosa sono i coadiuvanti?**
- sostanze che riducono l'efficacia di un prodotto fitosanitario
 - sostanze che completano o rafforzano l'azione di un prodotto fitosanitario
 - sostanze che prolungano il tempo di sicurezza
- 24. È possibile impiegare prodotti fitosanitari per scopi diversi da quelli indicati in etichetta?**
- no
 - sì, solamente su consiglio del venditore o del tecnico che fornisce l'assistenza
 - sì, solo se realmente necessario
- 25. Più prodotti fitosanitari possono avere lo stesso numero di registrazione?**
- Sì
 - No
 - Sì se contengono la stessa sostanza attiva, gli stessi coadiuvanti e sono prodotti dalla medesima azienda
- 26. La sigla T+ indica**
- I prodotti nocivi
 - I prodotti molto tossici
 - I prodotto tossici

- 27. La sigla T indica**
- I prodotti nocivi
 - I prodotti molto tossici
 - I prodotto tossici
- 28. La sigla Xn indica**
- I prodotti nocivi
 - I prodotti molto tossici
 - I prodotto tossici
- 29. Come è contrassegnato un prodotto fitosanitario "irritante"?**
- con una "I" maiuscola, inserita su di un quadrato di color arancio
 - con una croce di Sant'Andrea nera su di un quadrato color arancio, la sigla "Xi" e la scritta irritante
 - non viene contrassegnato
- 30. Come è contrassegnato un prodotto fitosanitario nocivo?**
- con un teschio nero su ossa incrociate inserite in un quadrato rettangolare di colore giallo-arancio e la scritta "veleno"
 - con la sola scritta nocivo, senza disegni particolari
 - con una croce di Sant'Andrea nera in un riquadro rettangolare di colore giallo-arancio , la sigla "Xn" e la scritta nocivo
- 31. La croce di Sant'Andrea si trova solo su prodotti nocivi?**
- no, anche sui prodotti irritanti
 - sì
 - la croce di Sant'Andrea indica prodotti "tossici"
- 32. Come è contrassegnato un prodotto fitosanitario molto tossico?**
- con una croce di Sant'Andrea in un riquadro rettangolare di colore giallo-arancio
 - con scritto, in caratteri ben visibili: attenzione, manipolare con prudenza "prodotto molto tossico"
 - con un teschio nero su ossa incrociate inserite in un riquadro rettangolare di colore giallo-arancio, la sigla "T+" e la scritta molto tossico
- 33. Come è contrassegnato un prodotto fitosanitario tossico?**
- con una croce di Sant'Andrea in un riquadro rettangolare di colore giallo-arancio e la scritta nocivo
 - con scritto, in caratteri ben visibili: attenzione, manipolare con prudenza "prodotto tossico"
 - con un teschio nero su ossa incrociate inserite in un riquadro rettangolare di colore giallo-arancio, la sigla "T" e la scritta tossico
- 34. I prodotti fitosanitari possono essere prodotti in qualsiasi stabilimento?**
- sì
 - solo in officine farmaceutiche
 - solo in stabilimenti autorizzati per la produzione di prodotti fitosanitari
- 35. Il patentino può essere lasciato in deposito presso il rivenditore?**
- sì, se gli acquisti vengono eseguiti sempre nella medesima rivendita
 - no
 - sì, solamente se anche il rivenditore ne è in possesso
- 36. È necessario sostenere un corso di preparazione all'esame per il primo rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi?**
- sì
 - non sempre, ci sono figure professionali esonerate da tale obbligo
 - sì, solo se non si è maggiorenni
- 37. L'autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari o "patentino":**
- è necessaria per acquistare tutti i prodotti chimici impiegati in agricoltura compresi i concimi, disinfettanti ecc..
 - è necessaria per acquistare i prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi
 - è necessaria solo per acquistare i prodotti fitosanitari liquidi
- 38. I prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi possono essere distribuiti da persone che lavorano in un'azienda agricola e che non sono in possesso del "patentino"?**
- sì, purché siano state adeguatamente formate ed addestrate
 - no, in nessun caso
 - sì, se queste persone sono parenti di chi li ha comperati
- 39. Il titolare del patentino può rivendere o regalare ad altre persone prodotti fitosanitari T+, T, Xn?**
- sì, ma solamente se è certo che il loro impiego avvenga in modo corretto
 - no, in nessun caso
 - sì, se queste persone sono in possesso del patentino
- 40. I prodotti T+, T, Xn**
- Li acquistano chiunque
 - Li acquistano solo i possessori di patentino
 - Li acquistano solo i periti agrari

41. Quando vendo i prodotti T+, T, Xn

- Saluto e ringrazio l'acquirente per la preferenza dimostrata
- Chiedo all'acquirente il titolo di studio
- Chiedo all'acquirente il patentino, compilo e faccio firmare all'acquirente il bollettario di vendita.

42. Il patentino per acquistare T+, T, Xn

- È personale
- Lo posso prestare
- Serve per vendere i prodotti fitosanitari in genere

43. Il patentino

- È sempre valido.
- E' valido 5 anni
- E' valido 3 anni

44. Il patentino

- Lo richiedo all'AULSS
- Lo richiedo all'ispettorato agrario
- Lo richiedo ai VV.F.

45. Se l'acquirente ha smarrito il patentino

- Non importa, il rivenditore ha già i dati per cui gli vende lo stesso i prodotti T+, T, Xn
- il rivenditore utilizza i dati di un altro patentino.
- Il rivenditore suggerisce di fare denuncia per ottenere il rilascio del duplicato

46. Il bollettario di vendita lo numero progressivamente

- Per sapere quanta merce ho venduto
- Perché lo stesso numero lo devo riportare nel registro di carico scarico
- Perché mettere un numero non fa mai male

47. Il registro di carico scarico

- Lo vediamo all'AULSS
- Non va vidimato
- Lo vediamo all'ufficio delle entrate

48. Il registro di carico scarico lo compilo

- Entro 48 ore dalla movimentazione della merce
- Una volta all'anno
- Quando l'impiegata ha tempo

49. Quale responsabilità assume chi acquista prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi?

- nessuna responsabilità se il prodotto viene impiegato da parenti od altri
- è responsabile solamente se il prodotto viene impiegato da persone minorenni
- la responsabilità diretta di una idonea conservazione e di impiego corretto del prodotto

50. Possono essere prestati o regalati ad altre persone i prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi?

- sì, se queste persone sono in possesso del patentino
- no, in nessun caso
- solamente se si è certi che il loro impiego avvenga in modo corretto

51. Per chiedere il rinnovo del CPI

- Devo telefonare ai VV.F.
- Vengono i VV.F. alla scadenza e lo rinnovano
- Devo fare richiesta ai VV.F. allegando documentazione specifica

52. Se parlo di CPI nei depositi di prodotti fitosanitari

- Mi riferisco al comitato interministeriale prezzi
- Mi riferisco al Certificato di Prevenzioni Incendi
- Mi riferisco al certificato professionale Intercomunale

53. La domanda per il rilascio del CPI va presentata

- All'associazione di categoria
- Al comando dei VV.F. provinciale
- Al dipartimento dell'AULSS

54. La domanda per il rilascio del CPI va presentata sempre da chi vende prodotti fitosanitari

- Sì
- Se voglio
- No solo in determinati casi previsti per legge

55. Posso depositare provvisoriamente i prodotti fitosanitari in un locale non autorizzato

- Sì purché idoneo strutturalmente
- No
- Se non ho altro posto

56. I DPI sono

- i mezzi di protezione da indossare durante la manipolazione dei prodotti fitosanitari
- La nuova sigla dei decreti provinciali
- Una associazione di consumatori

57. I DPI dove li conservo

- Dove voglio
- Non servono perché le confezioni di prodotti fitosanitari sono robuste
- In un apposito armadietto

58. I colori che contrassegnano il filtro combinato polveri-vapori organici sono

- Quelli dell'arcobaleno
- Bianco-marrone
- Bianco-verde

59. L'autorizzazione sanitaria locali per la vendita di prodotti fitosanitari

- La richiedo subito dopo l'apertura
- La richiedo prima dell'apertura
- Serve solo per i bar e ristoranti

60. L'autorizzazione sanitaria locali per la vendita di prodotti fitosanitari

- La richiedo all'AULSS
- La richiedo al comune
- La richiedo ai VV.F.

61. L'autorizzazione sanitaria locali per la vendita di prodotti fitosanitari la richiede

- il titolare della ditta
- il preposto alle vendite di prodotti fitosanitari
- nessuno perché è necessaria solo per i bar e ristoranti

62. L'abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari

- è un permesso commerciale
- è un certificato rilasciato dall'AULSS
- è obbligatoria solo per i titolari di rivendite dei prodotti fitosanitari

63. L'abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari

- La richiedo all'AULSS
- La richiedo al comune
- La richiedo ai VV.F.

64. Chiunque può vendere i prodotti fitosanitari?

- sì
- no, solo chi ha compiuto 18 anni
- no, chi ha compiuto 18 anni ed è in possesso dell'abilitazione alla vendita

65. Dove possono essere acquistati i prodotti fitosanitari?

- non esistono vincoli o autorizzazioni particolari per la loro vendita
- esclusivamente dai rivenditori autorizzati
- da chiunque, purché i prodotti siano in confezione sigillata

66. Possono essere acquistati prodotti fitosanitari in confezioni non sigillate o non originali?

- sì, purché si tratti di prodotti registrati
- no, in nessun caso
- sì, purché il rivenditore ne garantisca la provenienza

67. I prodotti fitosanitari sono di libera vendita o soggetti ad autorizzazione?

- sono di libera vendita
- sono autorizzati dal Ministero per le Politiche Agricole
- sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della Salute, a controllo e registrazione come prodotti fitosanitari

68. L'abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari

- La possiede solo il titolare
- La può possedere anche un dipendente
- La devono avere tutti i dipendenti

69. L'abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari

- È permanente
- Dura 5 anni

- La cambio solo se cambio negozio dove sono impiegato
- 70. I dati di vendita li invio all'Autorità Regionale**
- Se ho tempo
 - entro il 28/02 di ogni anno
 - mai perché l'importante è che li tenga a disposizione in negozio
- 71. Il divieto di utilizzo in ambiti territoriali specifici:**
- si riferisce al divieto di utilizzare i prodotti fitosanitari in aree scolastiche e giardini pubblici
 - riguarda il divieto di utilizzare i prodotti fitosanitari in determinate aree geografiche, definite sensibili dal punto di vista idrogeologico
 - è riferito all'attività agricola e disciplina l'uso di prodotti fitosanitari in caso di particolari emergenze ambientali.
- 72. I divieti di utilizzo di prodotti fitosanitari, in ambito locale**
- sono stabiliti dalla regione
 - sono stabiliti dai consorzi integrati
 - sono stabiliti dai comuni
- 73. le schede di sicurezza**
- sono informazioni che accompagnano le sostanze e i preparati pericolosi immessi in commercio
 - sono informazioni sulla compilazione del registro di carico scarico dei prodotti fitosanitari
 - sono informazioni relative alla conservazione delle dichiarazioni di vendita dei redditi degli anni precedenti
- 74. le schede di sicurezza riportano**
- informazioni sulla composizione, tossicità, modalità di trasporto ecc delle sostanze pericolose
 - informazioni sulle modalità di compilazione del registro dei trattamenti
 - informazioni sulle modalità di smaltimento dei rifiuti pericolosi
- 75. con la sigla PPO si intende**
- i prodotti destinati a proteggere le piante ornamentali e da giardino domestico
 - l'associazione dei piccoli produttori ortofrutticoli
 - alcuni dispositivi di protezione individuale
- 76. dove possono essere venduti i PPO**
- al mercato settimanale
 - presso le rivendite autorizzate dei prodotti fitosanitari
 - nei negozi specializzati in hobbistica
- 77. il mezzo ADR può trasportare**
- alimenti per l'uomo e gli animali
 - materiali edili
 - merci pericolose
- 78. la sigla ADR si traduce con**
- accordo internazionale sul trasporto di merci pericolose su strada
 - regolamento internazionale sul trasporto ferroviario di merci pericolose
 - codice marittimo internazionale delle merci pericolose
- 79. il conducente del mezzo ADR deve**
- accertarsi che il viaggio sia confortevole
 - controllare la corretta disposizione del carico
 - scegliere il percorso più breve e sicuro
- 80. sul registro dei trattamenti**
- vanno riportati i prodotti fitosanitari utilizzati
 - vanno riportati i concimi chimici utilizzati nella produzione di cereali
 - vanno riportati i prodotti fitosanitari da smaltire
- 81. É obbligatorio registrare i trattamenti alle colture agricole con prodotti fitosanitari?**
- sì, ma solo quando si utilizzano prodotti molto tossici, tossici o nocivi
 - sì, sempre
 - no, è obbligatorio solo nel caso in cui il trattamento abbia procurato fastidio a qualcuno
- 82. Da chi deve essere compilato il registro dei trattamenti?**
- dall'organizzazione professionale di categoria o dal commercialista
 - dall'utilizzatore o dal terzista
 - da chi ha venduto il prodotto utilizzato per il trattamento
- 83. Cosa è il "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari"?**
- è un registro dove si annotano le ore di lavoro dedicate ai trattamenti
 - è un registro richiesto dalla Guardia di Finanza per controllare i rivenditori di sostanze chimiche per trattamenti in agricoltura
 - è un registro dove vengono annotate tutte le informazioni relative ai trattamenti effettuati durante l'anno

84. Da chi deve essere vidimato il registro dei trattamenti?

- Dall'AULSS competente per territorio
- Da nessuno
- Dalle associazioni di categoria per costituire un elenco dei possessori

85. I prodotti fitosanitari diventano rifiuti pericolosi quando

- danno fastidio in deposito
- è trascorso il tempo concesso per lo smaltimento delle giacenze dopo la loro revoca
- sono resi dall'acquirente perché non li utilizza

86. Cos'è il centro di raccolta

- un'area nella quale ditte autorizzate provvedono al ritiro dei contenitori dei contenitori vuoti e dei prodotti fitosanitari non più utilizzati
- un'area dove le ditte autorizzate organizzano conferenze
- un'area dove le ditte autorizzate provvedono al ritiro di prodotti agricoli in esubero

87. Cosa occorre fare dell'acqua di lavaggio derivante dalla bonifica dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari?

- deve essere scaricata per terra, avendo cura di non bagnarsi con eventuali schizzi
- deve essere versata nella miscela preparata per effettuare il trattamento
- è possibile scaricarla in fognatura

88. I prodotti fitosanitari non più utilizzabili come devono essere smaltiti?

- sotterrandoli in un luogo lontano da abitazioni
- conferendoli a trasportatori iscritti all'Albo gestori rifiuti
- riversandoli nel corso d'acqua più vicino

89. I contenitori dei prodotti fitosanitari dopo l'uso debbono essere...

- puliti e riutilizzati per altri scopi
- sotterrati in luogo lontano dall'abitazione
- bonificati e custoditi in luogo non accessibile ai non addetti ai lavori, in attesa di essere conferiti per il loro smaltimento

90. Quale tra quelli elencati è un corretto modo di bonificare i contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari?

- almeno tre risciacqui consecutivi con acqua
- svuotare accuratamente il contenitore versando tutto il prodotto fitosanitario nel mezzo irrorante ed avvitare bene il tappo
- almeno un risciacquo con acqua

91. Cosa occorre fare dei recipienti vuoti dei prodotti fitosanitari?

- buttarli nelle immondizie avvisando l'azienda municipale dell'igiene urbana
- distruggerli, bruciandoli o interrando
- bonificarli e conferirli alle stazioni ecologiche appositamente attrezzate

92. Gli imballaggi dei prodotti fitosanitari possono essere utilizzati per altri scopi?

- sì, ma solo quelli dei prodotti meno pericolosi
- no, mai
- sì purché non siano usati per contenere sostanze alimentari

93. È consentito abbandonare o disperdere i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari?

- no, in nessun caso
- sì, ma solo se sono biodegradabili
- sì, purché lontano da sorgenti o corsi d'acqua

94. I contenitori usati dei prodotti fitosanitari possono essere immessi nei cassonetti dei rifiuti urbani?

- sì
- no
- solo nei comuni dove sono presenti gli inceneritori

95. Quali rischi possono provenire dai contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari?

- nessuno, se il contenitore è di materiale non infiammabile
- intossicazioni a chi ne viene in contatto ed inquinamento delle acque e del suolo
- solo un deturpamento del paesaggio

96. Come devono essere gestiti i contenitori di prodotti fitosanitari non bonificati?

- immessi nei cassonetti dei rifiuti urbani
- conferiti a trasportatori iscritti all'albo gestori rifiuti
- sotterrati in luoghi isolati

